



OSSERVATORIO
NAZIONALE
DELLA PESCA

La qualità totale del sistema pesca




MANUALE DEI DIRITTI
DEL LAVORATORE DELLA PESCA
APPROFONDIMENTI

» LA MIA PREVIDENZA

FONDAZIONE
metes

**La qualità totale
del sistema
pesca**



Il manuale è a cura di

Mariella Guglielmi
Responsabile Coordinamento Formazione
Fondazione Metes

con la collaborazione di:

Ottavio Di Loreto
SPI CGIL

e con i preziosi suggerimenti e consigli
dei partecipanti ai corsi
di Formazione Pesca edizione 2008.

MANUALE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE DELLA PESCA

LA MIA PREVIDENZA

**Il testo continua la linea editoriale
di aggiornamento e approfondimento
del manuale sui diritti del
lavoratore della pesca.**

**Il testo è indirizzato ai lavoratori
della pesca marittima, imbarcati e
adibiti ai servizi a terra.**

**Il testo è stato elaborato sugli spunti
di maggiore interesse e attualità,
suggeriti dagli stessi pescatori che
hanno partecipato ai corsi.**

**Il testo è concepito in forma aperta
perché implementabile con altri argomenti
e migliorabile con precisazioni ulteriori.**

<p>1 LE PENSIONI DEI LAVORATORI MARITTIMI _____ 7</p> <p>DESTINATARI DELLA SPECIFICA NORMATIVA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ISCRIZIONE FACOLTATIVA PREVENTIVA ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA SPECIFICA NORMATIVA REGIME APPLICABILE LE PRESTAZIONI</p>	<p>5 ANZIANITÀ ASSICURATIVA E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA _____ 33</p> <p>VALUTAZIONE DELLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1984 VALUTAZIONE DELLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE POSTERIORMENTE AL 31 AGOSTO 1984 ANZIANITÀ ASSICURATIVA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONE Contribuzione obbligatoria Contribuzione volontaria Contribuzione figurativa Contribuzione da riscatto Contribuzione da ricongiunzione Contribuzione da totalizzazione CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI</p>
<p>2 REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA _____ 11</p> <p>PREMESSA IN REGIME RETRIBUTIVO <i>REQUISITI PER IL DIRITTO</i> Pensioni con decorrenza fino al 1° ottobre 1984 Pensioni con decorrenza fino al 1° gennaio 1993 Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993 Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996 Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008 IN REGIME CONTRIBUTIVO <i>REQUISITI PER IL DIRITTO</i> Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008 SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONE SUPPLEMENTARE</p>	<p>6 CALCOLO DELLE PENSIONI _____ 47</p> <p>MODALITÀ DI CALCOLO ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1984 MODALITÀ DI CALCOLO DAL 1° SETTEMBRE 1984 SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO Pensioni con decorrenza entro dicembre 1992 Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993 Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1996 Calcolo in caso di totalizzazione SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO Calcolo a seguito di opzione per il sistema contributivo Retribuzione imponibile dal 1° gennaio 1998 SUPPLEMENTI DI PENSIONE PENSIONE SUPPLEMENTARE</p>
<p>3 REQUISITI PER IL DIRITTO ALLAPENSIONE DI ANZIANITÀ _____ 19</p> <p>PREMESSA Pensioni con decorrenza fino al 1° ottobre 1984 Pensioni con decorrenza fino al 1° gennaio 1993 Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993 Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996 Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1998 Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008 SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONE SUPPLEMENTARE</p>	<p>7 PENSIONE AI SUPERSTITI _____ 59</p> <p>NATURA DEL DIRITTO PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1° SETTEMBRE 1984 Superstiti aventi titolo e relative condizioni Pensione indiretta ordinaria Pensione indiretta privilegiata Pensione indiretta in caso di scomparsa in mare Indennità per morte in regime retributivo Pensioni ai superstiti di assicurato ricadente nel regime contributivo Indennità una tantum in regime contributivo Domanda e decorrenza Misura del trattamento ai superstiti Cessazione dal diritto</p>
<p>4 PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ E INABILITÀ _____ 27</p> <p>PENSIONE DI INABILITÀ ALLA NAVIGAZIONE E PENSIONE DI INVALIDITÀ Pensione di inabilità alla navigazione in regime retributivo Pensione di inabilità alla navigazione in regime contributivo ASSEGNO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INABILITÀ Assegno ordinario e assegno privilegiato di invalidità in regime retributivo Assegno ordinario e assegno privilegiato di invalidità in regime contributivo Pensione ordinaria e pensione privilegiata di inabilità in regime retributivo Pensione ordinaria e pensione privilegiata di inabilità in regime contributivo SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONE SUPPLEMENTARE</p>	<p>8 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO E MAGGIORAZIONI SOCIALI _____ 65</p> <p>L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ LA MAGGIORAZIONE SOCIALE L'ULTERIORE INCREMENTO L'IMPORTO AGGIUNTIVO (QUATTORDICESIMA MENSILITÀ)</p>

DESTINATARI DELLA SPECIFICA NORMATIVA

Da 1° settembre 1984, data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413, concernente il riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, la CNPM (Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara) è stata soppressa e al trattamento pensionistico dei marittimi provvede direttamente il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) gestito dall'INPS, secondo le norme dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e con le particolarità previste dalla medesima legge n. 413/1984.

Destinatari delle norme della legge n. 413/1984, sono, in base all'articolo 4 della stessa legge, i lavoratori già iscritti alla Gestione marittimi e quelli già iscritti alla Gestione speciale della soppressa CNPM, nonché i lavoratori che esercitano la navigazione a scopo professionale o che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo a essere iscritti all'una o all'altra Gestione.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Tra gli anzidetti destinatari delle norme pensionistiche previste per i lavoratori marittimi e iscritti obbligatoriamente al FPLD dell'INPS, si annoverano, in base all'articolo 4 della legge n. 413/1984, le seguenti categorie di soggetti:

- le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
- i lavoratori iscritti nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria, che siano assunti con contratto di arruolamento e prestino servizio su galleggianti aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5, lettera e), della legge n. 413/1984;
- i piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;
- i civili imbarcati su navi militari, in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti in ruolo organico dell'Amministrazione dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
- il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5, lettera e), della legge n. 413/1984, purché risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria, esclusi i lavoratori facenti parte delle categorie degli operai dello Stato assunti stabilmente ed iscritti nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
- il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva e il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le riafferme biennali di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;
- i componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5, lettere c) e d), della legge n. 413/1984, e munite di carte di bordo, esclusi quelli imbarcati senza contratto di arruolamento;

- gli allievi degli istituti nautici imbarcati su navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina o di radiotelegrafia;
- i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.

Coloro i quali, anche se non proprietari della nave, ne assumano l'esercizio rilasciando la dichiarazione di essere armatori e i comproprietari della nave costituiti in società, in base all'articolo 12 della legge n. 413/1984, qualora facciano parte dell'equipaggio della nave da essi stessi gestita, sono assoggettati all'obbligo della contribuzione alla stessa stregua dei lavoratori marittimi e per i periodi durante i quali sono tenuti a versare la contribuzione a proprio totale carico, rientrano tra i destinatari della normativa di cui alla stessa legge n. 413/1984.

A seguito di disposizioni emanate dopo l'entrata in vigore della legge n. 413/1984, debbono essere compresi fra i destinatari della stessa legge n. 413/1984:

- i componenti l'equipaggio delle navi locate a scafo nudo a un soggetto italiano, navi che ai sensi dell'art. 28, comma 3 della legge n. 234/1989, essendo già iscritte in regime di sospensione in un registro navale straniero, abbiano tuttavia ottenuto l'iscrizione provvisoria in uno dei registri speciali nazionali, battendo temporaneamente la bandiera italiana;
- i marittimi italiani facenti parte dell'equipaggio di navi italiane locate a scafo nudo a soggetto straniero, navi che, ai sensi dell'art. 156, comma 8 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 7, comma 1-quinquies, del DL n. 457/1997, convertito in legge n. 30/1998, abbiano mantenuto la sospensione dell'iscrizione nelle matricole italiane e abbiano ottenuto temporaneamente l'iscrizione in un registro di Stato straniero battendo la bandiera di quello Stato.

Le navi considerate rilevanti agli effetti delle disposizioni della legge n. 413/1984 sono quelle iscritte nelle Matricole delle navi maggiori, nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, nei Registri delle navi da diporto, le altre imbarcazioni e gli altri galleggianti indicati nell'articolo 5 della legge n. 413/1984, le navi iscritte nei registri speciali di cui all'art. 145, comma 2 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 28, comma 3, della legge 24 giugno 1989, n. 234, e le navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano (RII) istituito dall'art. 1 del DL 30 novembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30.

ISCRIZIONE FACOLTATIVA PREVENTIVA

Per i lavoratori marittimi italiani che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 413/1984, può essere chiesta, ad iniziativa degli interessati o a domanda dell'armatore o del raccomandatario marittimo, l'iscrizione preventiva alle assicurazioni generali obbligatorie, e quindi al FPLD per l'IVS, escluse quelle contro la disoccupazione involontaria e alla Cassa unica assegni familiari (ora assegno per il nucleo familiare), con conseguente applicazione della normativa pensionistica prevista per i lavoratori marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali.

ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA SPECIFICA NORMATIVA

In base all'articolo 6 della legge n. 413/1984, sono esclusi dall'applicazione della normativa pensionistica dei lavoratori marittimi:

- i lavoratori con qualifica di dirigente dipendenti dalle società esercenti linee di navigazione PIN e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati dallo Stato, postali o commerciali, iscritti esclusivamente all'INPDAL (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali). A seguito della soppressione dell'INPDAL, avvenuta ad opera dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ora iscritti al FPLD;
- i marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna, iscritti all'ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (soppresso dal 1° gennaio 1996 ad opera del DLgs 29 giugno 1996, n. 414);
- i marittimi in servizio presso una pubblica amministrazione, iscritti obbligatoriamente a forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'AGO, salvo quanto disposto, per i marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato, negli articoli da 38 a 46 della stessa legge n. 413/1984;
- i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, che esercitano tale attività in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
- i soggetti che, in contemporeità con altro rapporto di lavoro, esplicano con carattere accessorio l'attività marittima, e ai quali si applicano le norme previdenziali del rapporto di lavoro principale;
- i soggetti che a bordo esplicano attività di lavoro autonomo non alle dipendenze dell'armatore o di terzi, ai quali si applicano le disposizioni previdenziali previste per l'attività svolta.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della normativa pensionistica di cui alla legge n. 413/1984, i lavoratori marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore. Ciò, per effetto delle integrazioni apportate all'articolo 6 della legge n. 413/1984, dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, che per tale categoria di lavoratori ha richiamato l'applicabilità delle norme comuni del FPLD.

REGIME APPLICABILE

Ai fini dei requisiti per il conseguimento del diritto e per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche va tenuto presente che, con la legge di riforma del sistema pensionistico, 8 agosto 1995, n. 335, in aggiunta al vigente sistema di calcolo "retributivo" è stato introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1996, il sistema di calcolo "contributivo". La normativa relativa al preesistente "regime retributivo", in base all'articolo 1, comma 13, della legge n. 335/1995, continua ad applicarsi, per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995, nei confronti degli assicurati che, a tale data, possano far valere una anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Il nuovo "regime contributivo" si applica, invece, ai lavoratori, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno iniziato a lavorare dopo tale data.

Ai lavoratori assicurati anteriormente al 1° gennaio 1996 ma con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, in base all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per il conseguimento del diritto alle prestazioni si applica la normativa del "regime retributivo" mentre l'importo del relativo trattamento viene determinato secondo un sistema misto e cioè: per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicem-

bre 1995, con le regole del sistema retributivo; per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996, con le regole del sistema contributivo.

I lavoratori che abbiano iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, possono optare per l'applicazione del "regime contributivo" a condizione che possano far valere una anzianità contributiva non inferiore a 15 anni di cui almeno 5 maturati dopo il 31 dicembre 1995. Con l'articolo 2 del DL 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417, il comma 23 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995 è stato interpretato nel senso che possono optare per il regime contributivo soltanto coloro che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva. Inoltre, con l'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che "Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo".

LE PRESTAZIONI

Il FPLD, in favore dei lavoratori marittimi eroga le seguenti prestazioni pensionistiche:

- pensione di vecchiaia e pensione anticipata di vecchiaia in regime retributivo;
- pensione di vecchiaia in regime contributivo;
- pensione di anzianità nel solo regime retributivo;
- pensione ordinaria e pensione privilegiata di inabilità alla navigazione in regime retributivo e in regime contributivo;
- assegno ordinario e assegno privilegiato di invalidità in regime retributivo e in regime contributivo;
- pensione ordinaria e pensione privilegiata di inabilità in regime retributivo e in regime contributivo;
- supplementi di pensione in regime retributivo e in regime contributivo;
- pensione supplementare in regime retributivo e in regime contributivo;
- pensioni ai superstiti;
- indennità in caso di decesso dell'assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti in regime retributivo e in regime contributivo.

2 REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

PREMESSA

Nel capitolo introduttivo sui destinatari della specifica normativa si è accennato al fatto che dal 1° gennaio 1996 con la legge n. 335/1995 è stata introdotta la nuova normativa sul regime contributivo delle pensioni che si è affiancato, per un lungo periodo di transizione, al preesistente regime retributivo delle pensioni.

La normativa sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, contenuta nella legge n. 413/1984, è stata perciò emanata in un'epoca in cui vigeva il solo regime retributivo, per cui la materia della pensione di vecchiaia viene esposta con riferimento prima al regime retributivo e poi al regime contributivo.

REGIME RETRIBUTIVO

Requisiti per il diritto

Pensioni con decorrenza fino al 1° ottobre 1984

Anteriormente al 1° settembre 1984, data in cui è entrata in vigore la legge 26 luglio 1984, n. 413, e dalla quale, ad opera della stessa legge, è stata soppressa la CNPM (Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara), i lavoratori marittimi iscritti alla Gestione marittimi di detta Cassa, in base all'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, potevano conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne a condizione che avessero maturato venti anni di servizio utile a pensione o che vantassero quindici anni di servizio utile a pensione, di cui almeno uno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

Ai sensi dello stesso articolo 15 della legge n. 658/1967, gli iscritti alla Gestione marittimi, a prescindere dalla distinzione tra uomini e donne, potevano acquisire il diritto alla **pensione anticipata di vecchiaia** al compimento dell'età di 50 anni, a condizione che avessero compiuto venti anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica a bordo oppure al raggiungimento dell'età di 55 anni, purché avessero compiuto venti anni di servizio utile a pensione, di cui almeno dieci al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica a bordo.

La pensione di vecchiaia, in base all'articolo 18 della legge n. 658/1967, era liquidata a domanda dell'iscritto e poteva decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data del compimento dell'età prescritta, sempreché dopo tale data lo stesso iscritto non avesse compiuto ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, nel qual caso la pensione avrebbe avuto decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensioni con decorrenza fino al 1° gennaio 1993

Dal 1° settembre 1984, in forza dell'articolo 29 della legge n. 413/1984, i lavoratori marit-

timi conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alle norme del FPLD e cioè al compimento dell'età pensionabile, fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne, a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'inizio dell'assicurazione e che in favore dell'assicurato risultino versati o accreditati almeno quindici anni di contributi (780 contributi settimanali).

Peraltro, relativamente alle pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e il 1° settembre 1984, l'articolo 58, comma 1, della legge n. 413/1984, ha stabilito che siano riliquidate, dalla originaria decorrenza, secondo le norme contenute nella stessa legge n. 413/1984.

Inoltre, l'articolo 58, comma 3, della legge n. 413/1984, ha disposto che per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e il 2 settembre 1989, data di scadenza del quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 413/1984, circa i requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione e le modalità per la determinazione dell'importo, siano applicate le norme della legge n. 658/1967, vigenti presso la soppressa CNPM anteriormente al 1° gennaio 1980, qualora per gli interessati risultino più favorevoli delle disposizioni della legge n. 413/1984.

Dal 1° settembre 1984, in base all'articolo 29, comma 1, e all'articolo 31 della legge n. 413/1984, ai lavoratori marittimi facenti parte del personale navigante, è riconosciuta la possibilità di ottenere la **pensione anticipata di vecchiaia** al compimento dell'età di 55 anni, a condizione che, escludendo i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, si facciano valere almeno 1.040 settimane di contribuzione, di cui almeno 520 settimane di contribuzione corrispondente ad effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica a bordo. In proposito l'INPS, con la Circolare n. 265 del 16 novembre 1992, ha precisato che ai fini del computo delle 1.040 settimane sono considerati anche i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 nonché la maggiorazione di cui all'articolo 26 della legge n. 413/1984, mentre, ai fini del computo delle 520 settimane sono considerati anche i periodi di prolungamento di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984, ma soltanto se relativi alla navigazione al servizio di macchina o di stazione radio-telegrafica di bordo.

La **pensione anticipata di vecchiaia** è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia ed è reversibile ai superstiti.

In base all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge n. 413/1984:

- i periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le norme dell'AGO, sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione anticipata di vecchiaia di cui al citato articolo 31, soltanto se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all'accREDITAMENTO figurativo sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta ad obbligo assicurativo o con imbarco per il quale risulti l'iscrizione preventiva o la regolarizzazione contributiva in base agli articoli 47 e 52 della stessa legge n. 413/1984;
- la pensione anticipata di vecchiaia liquidata ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 413/1984, con la sola utilizzazione dei contributi marittimi, al verificarsi delle condizioni per l'acquisizione del diritto a pensione in base alle norme AGO, è riliquidata a domanda in base alle norme del FPLD prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa.

La pensione, sia essa di vecchiaia o anticipata di vecchiaia, è liquidabile a domanda dell'interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale lo stesso assicurato, in possesso degli altri requisiti richiesti, compie l'età necessaria per conseguire il diritto o, su richiesta del medesimo, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993

In tema di età pensionabile e di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con il DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, sono state emanate nuove norme che hanno cominciato a spiegare efficacia dopo il 31 dicembre 1992. Le innovazioni introdotte dal DLgs n. 503/1992, dispongono:

- con l'articolo 1: l'innalzamento graduale del requisito dell'età pensionabile dal 1° gennaio 1994 fino a raggiungere il limite dei 65 anni per gli uomini e quello dei 60 anni per le donne e l'ulteriore condizione della cessazione del rapporto di lavoro. A seguito della modifica apportata dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la progressione dell'innalzamento dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia è la seguente:

Periodo	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995	61° anno	56° anno
Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996	62° anno	57° anno
Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998	63° anno	58° anno
Dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999	64° anno	59° anno
Dal 1° gennaio 2000 in poi	65° anno	60° anno

Il comma 8 dello stesso articolo 1 stabilisce che l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

- con l'articolo 5, comma 2: la conferma esplicita dei limiti di età, di 55 anni, previsti dall'articolo 31 della legge n. 413/1984, per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia da parte dei lavoratori marittimi facenti parte del personale navigante;
- con l'articolo 2: l'innalzamento graduale dei requisiti dell'anzianità assicurativa e di quella contributiva da 15 a 20 anni secondo la seguente graduale progressione:

Periodi	Anzianità
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994	16
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996	17
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	18
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	19
Dal 1° gennaio 2001 in poi	20

Il comma 3 dello stesso articolo 2 conserva il requisito di 15 anni per coloro che l'avevano maturato alla data del 31 dicembre 1992 e per coloro che, anteriormente a tale data, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione nonché per i lavoratori subordinati che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996

Relativamente ai requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, ha distinto i lavorato-

ri già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 da quelli che iniziano a lavorare dopo tale data.

Per i lavoratori già assicurati alla data del 31 dicembre 1995, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335/1995, ha confermato i requisiti già previsti dalla normativa del regime retributivo. Per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, l'articolo 1, commi 19 e 20, della legge n. 335/1995, ha introdotto i nuovi requisiti del "regime contributivo".

I lavoratori che abbiano iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, possono optare per l'applicazione del "regime contributivo" a condizione che possano far valere una anzianità contributiva non inferiore a 15 anni di cui almeno 5 maturati dopo il 31 dicembre 1995. Con l'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che "Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo". Con l'articolo 2 del DL 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417, il comma 23 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995 è stato interpretato nel senso che possono optare per il regime contributivo soltanto coloro che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008

Dal 1° gennaio 2008, con l'articolo 1, comma 5 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stato introdotto il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia rispetto alla data nella quale si maturano i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva:

- se i requisiti risultino maturati entro il primo trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- se i requisiti risultino maturati entro il secondo trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- se i requisiti risultino maturati entro il terzo trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- se i requisiti risultino maturati entro il quarto trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.

Con l'articolo 6, comma 2-bis, del DL 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, è stato disposto che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo". Ciò significa che il rapporto di lavoro non cessa al compimento dell'età pensionabile ma viene prorogato fino alla prima decorrenza utile ("finestra") per poter usufruire della pensione di vecchiaia.

L'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede che il lavoratore che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa. Pertanto, per tali lavoratori non si applica il differimento della decorrenza della pensione.

IN REGIME CONTRIBUTIVO

Requisiti per il diritto

Le disposizioni dell'articolo 1, commi 19 e 20, della legge n. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico, per i lavoratori, privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e assunti per la prima volta dopo tale data e per i lavoratori che, in base all'articolo 1, comma 23, della stessa legge n. 335/1995, optino per il regime contributivo, stabiliscono che:

- i trattamenti pensionistici siano liquidati esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo basato sulla capitalizzazione dei contributi accreditati;
- la pensione di vecchiaia sostituisca, con un unico trattamento, le pensioni di vecchiaia, le pensioni di vecchiaia anticipata e le pensioni di anzianità previste dalla normativa del regime retributivo;
- il diritto alla nuova pensione di vecchiaia possa essere conseguito:
 - a) previa risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) al raggiungimento di una età anagrafica compresa tra 57 e 65 anni, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva e sempre che l'ammontare del trattamento non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, previsto dall'articolo 3, comma 6, della stessa legge n. 335/1995;

oppure

a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva, fermo restando che l'ammontare non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Ai fini del computo dei 40 anni non si considerano l'anzianità contributiva da riscatto di periodi di studio e quella da prosecuzione volontaria mentre l'anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro prestati prima del 18° anno di età si computa con la maggiorazione del 50 per cento;

oppure

a prescindere dall'ammontare del trattamento, quando siano compiuti i 65 anni di età, fermo restando il requisito minimo di 5 anni di contribuzione.

Pertanto, ai lavoratori marittimi assoggettati al regime contributivo non si applicano le particolarità concernenti la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 31 della legge n. 413/1984.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008

A seguito delle modifiche introdotte con l'articolo 1, comma 6 lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 247/2007, il diritto alla pensione di vecchiaia, per i lavoratori la cui pensione è liquidata in applicazione del regime contributivo, il requisito anagrafico di 57-65, anni previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995, è stabilito a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini.

Il diritto alla pensione di vecchiaia può, inoltre, essere acquisto anche sulla base dei seguenti requisiti:

- con 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica;
oppure
- per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, assieme ai 35 anni di anzianità contributiva, è richiesta l'età di 58 anni;

- dal 1° luglio 2009 è introdotto il sistema delle “quote” costituite dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica come indicato dalla Tabella B, fermo restando l'anzianità contributiva minima di 35 anni e l'età anagrafica minima indicata nella colonna 2 della stessa Tabella B come di seguito riprodotta.

PERIODO	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (quota)	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59
2011 e 2012	96	60
dal 2013	97	61

Con l'articolo 1, comma 77 lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stato aggiunto il comma 5-ter all'articolo 2 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, con il quale è stato disposto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995, i periodi riscattati dei corsi di laurea sono utili ai fini del raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva per il diritto a pensione.

Pertanto, per il computo dei 40 anni di anzianità contributiva sono esclusi soltanto i periodi di contribuzione derivanti da prosecuzione volontaria mentre i periodi di contribuzione relativi ad attività lavorativa prestata prima del 18° anno di età sono moltiplicati per 1,5.

Per quanto riguarda il computo dei 35 anni di anzianità contributiva, anche se nell'articolo 1, comma 6 lettera b) n. 2), della legge n. 243/2004, non è previsto alcun condizionamento, l'INPS, con il Messaggio n. 29224/2007 e con la Circolare n. 60/2008, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, ha precisato che si adottano gli stessi criteri previsti per il computo dei 40 anni.

Resta confermato il requisito relativo all'ammontare del trattamento pensionistico non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, qualora si intende accedere al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età.

La lettera c) dello stesso comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 243/2004, dispone che i lavoratori che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

Con l'articolo 1, comma 5 lettera b), della legge n. 247/2007, è stato introdotto il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia. Come già evidenziato, nel regime contributivo le pensioni di vecchiaia, le pensioni di vecchiaia anticipata e le pensioni di anzianità sono state unificate nella nuova pensione di vecchiaia. Tuttavia, ai fini della decorrenza della pensione, anche se la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007, non distingue tra pensione di vecchiaia in regime retributivo o contributivo, il Ministro del lavoro ha ritenuto di dover distinguere tra le pensioni di vecchiaia acquisite all'età di pensionamento (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) e le pensioni di vecchiaia acquisite prima di tale età (sulla base di 40 anni di anzianità contributiva o sulla base di almeno 35 anni di anzianità contributiva unitamente alla prevista età anagrafica).

Pertanto, se la pensione è stata acquisita all'età di pensionamento la decorrenza può essere la seguente:

- se i requisiti risultino maturati entro il primo trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- se i requisiti risultino maturati entro il secondo trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- se i requisiti risultino maturati entro il terzo trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- se i requisiti risultino maturati entro il quarto trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.

Anche con riferimento al regime contributivo, è utile tenere presente che, il rapporto di lavoro dipendente, nel caso in cui possa o debba cessare al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del lavoratore, è prorogato fino alla prime decorrenza utile (“finestra”) per accedere alla pensione di vecchiaia. Ciò a seguito di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2-bis, del DL n. 248/2007, convertito, con modificazioni, in legge n. 31/2008.

Se la pensione è stata acquisita prima dell'età di pensionamento, la decorrenza può essere la seguente:

- se i previsti requisiti risultano maturati entro il secondo trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, se l'età dell'interessato/a è pari o superiore a 57 anni;
- se i previsti requisiti risultano maturati entro il quarto trimestre dell'anno, la pensione può avere decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo.

Peraltro, va tenuto presente che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 243/2004, prevede che il lavoratore che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa (compresa l'opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995), consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa. Pertanto, a tali lavoratori non si applica il differimento della decorrenza della pensione.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONE SUPPLEMENTARE

Supplementi di pensione

I contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fanno sorgere il diritto ad ottenere, a domanda, un supplemento di pensione. L'ammontare della pensione può essere incrementato da uno o più supplementi di pensione. Ogni supplemento di pensione può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Per una sola volta, il supplemento di pensione, può essere attribuito dopo due anni se sia stata superata l'età pensionabile.

Pensione supplementare

Il titolare di pensione a carico di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative, a favore del quale risultino versati o accreditati presso il FPLD contributi non sufficienti per

acquisire una pensione, ha la facoltà di conseguire a domanda, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, una pensione supplementare a carico del FPLD, a condizione che abbia compiuto l'età pensionabile o sia riconosciuto invalido in base alle norme di detto fondo.

La pensione supplementare è reversibile ai superstiti aventi titolo.

In caso di morte del pensionato o dell'iscritto prima del pensionamento, i contributi esistenti presso il FPLD, qualora non abbiano dato luogo alla pensione supplementare diretta e siano insufficienti per la pensione ai superstiti, fanno acquisire, a domanda, in favore di questi ultimi il diritto ad una pensione supplementare indiretta, calcolata sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Se dopo la data di decorrenza della pensione supplementare diretta siano versati o accreditati altri contributi, sulla base di questi possono essere attribuiti, a domanda, uno o più supplementi di pensione, a meno che non intervenga la morte del titolare della pensione supplementare diretta, nel qual caso tali contributi sono utilizzati per determinare la misura della pensione supplementare in favore dei superstiti.

Anche alle pensioni supplementari si applica il differimento della decorrenza previsto per le pensioni di vecchiaia.

3 REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Premessa

Il diritto alla pensione di anzianità è disciplinato dalle norme del regime retributivo in vigore quando l'istituto della pensione di anzianità, che era stato introdotto nell'AGO dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è stato completamente ridefinito dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Come si vedrà nel prosieguo della esposizione, dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", per i lavoratori ai quali i trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, la pensione di anzianità, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della legge n. 335/1995, è stata per così dire assorbita nella nuova pensione di vecchiaia che ha unificato in sé le preesistenti prestazioni pensionistiche di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità.

Conseguentemente la normativa della pensione di anzianità di seguito esposta si applica a quei lavoratori dipendenti, compresi i marittimi, che alla data del 31 dicembre 1995 vantino un'anzianità contributiva sia pure di un solo giorno, ma non ai lavoratori che a quella data risultino privi di qualsiasi anzianità contributiva pregressa e siano stati assunti per la prima volta solo successivamente.

Pensioni con decorrenza fino al 1° ottobre 1984

Anteriormente al 1° settembre 1984, data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413, e dalla quale ad opera della stessa legge è stata soppressa la Cassa nazionale della previdenza marinara (CNPM), ai lavoratori marittimi iscritti alla Gestione marittimi della soppressa CNPM era riconosciuta la possibilità di ottenere la pensione di anzianità a qualsiasi età a condizione che, gli interessati potessero far valere trenta anni di contribuzione, compresa quella figurativa accreditata per periodi di navigazione militare e mercantile nonché di servizio militare. Ciò in base all'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo aggiunto dall'articolo 5 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

La pensione di anzianità a carico della Gestione marittimi: veniva equiparata alla pensione di vecchiaia dal momento in cui il relativo titolare avesse raggiunto l'età richiesta per il conseguimento di tale pensione; aveva decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; l'ammontare veniva determinato in base alle regole del calcolo vigenti alla data di presentazione della domanda.

Pensioni con decorrenza fino al 1° gennaio 1993

Dal 1° settembre 1984, in forza dell'articolo 29 della legge n. 413/1984, per il diritto alla pensione di anzianità, si applicano le norme comuni valesvoli per la generalità degli iscritti al FPLD.

I lavoratori marittimi, al pari degli altri iscritti al FPLD, in base all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anteriormente al 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore del DLgs

30 dicembre 1992, n. 503, possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità a qualsiasi età, purché si verifichino le seguenti condizioni:

- siano trascorsi 35 anni dall'inizio dell'assicurazione;
- non sussista rapporto di lavoro dipendente alla data di presentazione della domanda di pensione;
- si possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, esclusi i periodi di assenza dal lavoro per i quali vi è stato accreditato di sola contribuzione figurativa per malattia, per infortunio e per disoccupazione indennizzata.

La pensione di anzianità può avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale sono stati maturati i requisiti richiesti ed è equiparata alla pensione di vecchiaia da quando il titolare compie l'età stabilita per la stessa pensione di vecchiaia.

L'articolo 58, comma 3, della legge n. 413/1984, ha disposto che per le pensioni dei lavoratori marittimi aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e il 2 settembre 1989, data di scadenza del quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 413/1984, circa i requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione e le modalità per la determinazione dell'importo, siano applicate le norme della legge 27 luglio 1967, n. 658, vigenti presso la soppressa CNPM anteriormente al 1° gennaio 1980, qualora per gli interessati risultino più favorevoli delle disposizioni della legge n. 413/1984.

Con effetto dal 19 settembre 1992 e sino al 31 dicembre 1993, con il DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni il legge 14 novembre 1992, n. 438, è stata sospesa, con alcune eccezioni, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993

Per i lavoratori non esclusi dal blocco delle pensioni di anzianità, la stessa, in base all'articolo 1, comma 2-quinquies, del DL n. 384/1992, poteva avere decorrenza con qualsiasi data nel 1994 se l'interessato aveva maturato il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1992. Per coloro che avevano maturato il requisito entro l'anno 1993 la pensione, in base all'articolo 1, comma 2-bis, del DL n. 384/1992 come modificato all'articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993, poteva avere decorrenza in data non anteriore al 1° maggio 1994 per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, non anteriore al 1° luglio 1994 per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1° novembre negli altri casi. Per coloro che maturavano il requisito contributivo dopo il 1993 la pensione, in base all'articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993, poteva avere decorrenza in data non anteriore al 1° luglio per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo negli altri casi.

Si evidenzia inoltre che per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993, in base all'articolo 10, comma 6, del DLgs n. 503/1992, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità è richiesto che, oltre al possesso dei requisiti assicurativi e contributivi, si verifichi anche la risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, in base all'articolo 15 dello stesso DLgs n. 503/1992, per i lavoratori assunti per la prima volta dal 1° gennaio 1993 e privi di anzianità contributiva a tale data, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, i periodi di contribuzione figurativa utili per il diritto, non possono essere computati per più di cinque anni.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996

Tra il 1992 e il 1995 sono intervenuti provvedimenti legislativi che, salvo alcune deroghe, hanno sospeso per alcuni periodi l'efficacia delle norme sulle pensioni di anzianità e hanno previsto condizioni più restrittive per i requisiti e per la decorrenza delle stesse pensioni (oltre al DL 19 settembre 1992, n. 384, si richiama il DL 28 settembre 1994, n. 553, il DL 26 novembre 1994, n. 654, e l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724). A tali provvedimenti ha fatto seguito la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, la quale ha apportato modifiche alle previgenti disposizioni in tema di requisiti per il diritto e di decorrenze.

I nuovi requisiti, stabiliti dall'articolo 1, comma 25 lettere a) e b), della legge n. 335/1995, prevedono due condizioni: o l'età anagrafica di 57 anni assieme ai 35 anni di anzianità contributiva oppure 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica. Con il comma 26 dello stesso articolo 1 della legge n. 335/1995 è stata stabilita una fase transitoria per raggiungere gradualmente i nuovi requisiti. La fase transitoria è riassunta nella Tabella B, allegata alla legge n. 335/1995, con le due condizioni: o una determinata età anagrafica (indicata nella colonna 1) assieme ai 35 anni di anzianità contributiva oppure una maggiore anzianità contributiva (indicata nella colonna 2) indipendentemente dall'età anagrafica.

Tabella B allegata alla legge n. 335/1995			
ANNO	<i>COLONNA 1</i>		<i>COLONNA 2</i>
	ANZIANITÀ ANAGRAFICA	ETÀ CONTRIBUTIVA	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
1996	35	52	36
1997	35	52	36
1998	35	53	36
1999	35	53	37
2000	35	54	37
2001	35	54	37
2002	35	55	37
2003	35	55	37
2004	35	56	38
2005	35	56	38
2006	35	57	39
2007	35	57	39
dal 2008	35	57	40

Il requisito dell'anzianità contributivo gradualmente elevato da 36 a 39 anni nella fase transitoria e portato a 40 anni a regime si considera realizzato se comprende almeno 35 anni di anzianità contributiva valutati ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni, in base al quale non possono essere computati i periodi di contribuzione figurativa per malattia, per infortunio e per disoccupazione ordinaria.

Da 1° gennaio 1996, in base all'articolo 1, comma 25 lettera c), della legge n. 335/1995, il diritto alla pensione di anzianità si può conseguire, senza la necessità di risolvere il rapporto di lavoro, nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, purché si possa far valere una anzianità contributiva non inferiore a quella prevista, per gli anni di riferimento, dalla colonna 2 della Tabella B. Peraltro, dal 30 settembre 1996, in base all'articolo 1, comma 185 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tale possibilità viene subordinata alle seguenti condizioni:

- che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgano di tale possibilità;
- che il lavoratore interessato abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (colonna 1 e colonna 2 della Tabella B).

Circa le decorrenze, l'articolo 1, comma 29, della legge n. 335/1995, analogamente a quanto già previsto da precedenti provvedimenti di legge, adotta il criterio della decorrenza differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti, per cui mentre prima di tale data non è possibile accedere alla pensione, questa può invece essere conseguita in un qualsiasi momento successivo. Le decorrenze, con riferimento al trimestre nel quale sono stati maturati i requisiti per il diritto, sono le seguenti:

Trimestre dell'anno nel quale sono stati maturati i requisiti	Prima decorrenza possibile
I° trimestre	1° luglio dello stesso anno se di età pari o superiore a 57 anni
II° trimestre	1° ottobre dello stesso anno se di età pari o superiore a 57 anni
III° trimestre	1° gennaio dell'anno successivo
IV° trimestre	1° aprile dell'anno successivo

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1998

Per le pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 1° gennaio 1998, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'articolo 59, commi 6, 7 e 8, ha modificato il limite dell'età per il conseguimento del diritto durante il periodo transitorio, confermando: le decorrenze già prestabilite, la normativa a regime e quella relativa ai requisiti contributivi della fase transitoria. In particolare, durante la fase transitoria la tabella B della legge n. 335/1995, viene sostituita con la Tabella C allegata alla legge n. 449/1997:

ANNO	COLONNA 1		COLONNA 2
	ANZIANITÀ ANAGRAFICA	ETÀ CONTRIBUTIVA	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
1998	35	54	36
1999	35	55	37
2000	35	55	37
2001	35	56	37
2002	35	57	37
2003	35	57	37
2004	35	57	38
2005	35	57	38
2006	35	57	39
2007	35	57	39
dal 2008	35	57	40

Peraltro, in base al comma 7 dell'articolo 59, della legge n. 449/1997, i più favorevoli requisiti previsti dalla colonna 1 della tabella B di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 335/1995, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione continuano a valere per:

- i lavoratori dipendenti con qualifica di operaio e per quelli ad essi equivalenti;

- i lavoratori dipendenti iscritti a forme di previdenza obbligatoria per almeno un anno tra i 14 e i 19 anni d'età a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratori "precoci");
- i lavoratori collocati in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di contratti collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997;
- i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3 novembre 1997 e che perfezionino i requisiti per il diritto a pensione entro il 1998.

Le decorrenze restano quelle già stabilite con la legge n. 335/1995.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008

Con l'articolo 1, comma 6 lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono stati ulteriormente modificati i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. I nuovi requisiti, stabiliti dalle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247/2007 con le quali è stata sostituita la Tabella A allegata alla legge n. 243/2004, sono i seguenti:

- per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, assieme ai 35 anni di anzianità contributiva, è richiesta l'età di 58 anni oppure 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica;
- dal 1° luglio 2009, fermo restando il diritto con 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica, è introdotto il sistema delle "quote" costituite dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica come indicato dalla Tabella B, fermo restando l'anzianità contributiva minima di 35 anni e l'età anagrafica minima indicata nella colonna 2 della stessa Tabella B.

PERIODO	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (quota)	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59
2011	96	60
2012	96	60
dal 2013	97	61

Con la Circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punto 3, l'INPS ha posto in evidenza che, per il conseguimento della pensione di anzianità, nel sistema delle quote deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il diritto, cioè, la contribuzione figurativa per malattia, infortunio e disoccupazione ordinaria. L'INPS ha inoltre ricordato che, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, per il perfezionamento del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva resta fermo che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva dal computo dei quali è esclusa la contribuzione non utile per il diritto e cioè la contribuzione figurativa per malattia, infortunio e disoccupazione ordinaria.

Con il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243/2004 è stabilito che per le lavoratrici dipendenti è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pen-

sionistico di anzianità, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni a condizione che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo.

Quanto alle decorrenze:

- il comma 6 lettera c) dell'articolo 1 della legge n. 243/2004 stabilisce che i lavoratori che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
- il comma 5 lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 247/2007 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2011, coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base delle decorrenze stabilite dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 335/1995:

Trimestre dell'anno nel quale sono stati maturati i requisiti	Prima decorrenza possibile
I° trimestre	1° luglio dello stesso anno se di età pari o superiore a 57 anni
II° trimestre	1° ottobre dello stesso anno se di età pari o superiore a 57 anni
III° trimestre	1° gennaio dell'anno successivo
IV° trimestre	1° aprile dell'anno successivo

Per cui, ai fini delle decorrenze, dal 1° gennaio 2008 si hanno tre diverse condizioni:

- se si accede al pensionamento dopo il compimento dell'età pensionabile (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) il differimento delle decorrenze è quello previsto per le pensioni di vecchiaia (vedi);
- se si accede al pensionamento prima del compimento dell'età pensionabile (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) ma con almeno 40 anni di anzianità contributiva, il differimento delle decorrenze è quello stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 335/1995;
- se si accede al pensionamento prima del compimento dell'età pensionabile (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) e con meno di 40 anni di anzianità contributiva, il differimento delle decorrenze è quello stabilito dall'articolo 1, comma 6 lettera c), della legge n. 243/2004.

Peraltro, a salvaguardia di aspettative già delineate in precedenza, in base all'articolo 1, comma 3, della legge n. 243/2004, è stato previsto che i lavoratori i quali, entro il 31 dicembre 2007, abbiano maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva di cui alla previgente normativa conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa, usufruendo delle decorrenze stabilite dalla stessa previgente normativa.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONE SUPPLEMENTARE

Supplementi di pensione

I contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fanno sorgere il diritto ad ottenere, a domanda, un supplemento di pensione. L'ammontare della pensione può essere incrementato da uno o più supplementi di pensione. Ogni supplemento di pensione può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Per una sola volta, il supplemento di pensione, può essere attribuito dopo due anni se sia stata superata l'età pensionabile.

Pensione supplementare

Il titolare di pensione a carico di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative, a favore del quale risultino versati o accreditati presso il FPLD contributi non sufficienti per acquisire una pensione, ha la facoltà di conseguire a domanda, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, una pensione supplementare a carico del FPLD, a condizione che abbia compiuto l'età pensionabile o sia riconosciuto invalido in base alle norme di detto fondo. Sull'argomento vedi il capitolo relativo alla pensione di vecchiaia.

4 PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ E INABILITÀ

PENSIONE DI INABILITÀ ALLA NAVIGAZIONE E PENSIONE DI INVALIDITÀ

Anteriormente al 1° settembre 1984, data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413, e dalla quale, ad opera della stessa legge, è stata soppressa la Cassa Nazionale di Previdenza Marinara (CNPM), in base all'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ai lavoratori iscritti alla Gestione marittimi della soppressa CNPM era riconosciuta la possibilità di ottenere la pensione per inabilità alla navigazione. Il relativo diritto poteva essere conseguito a qualunque età sempreché l'iscritto:

- fosse stato riconosciuto permanentemente inabile alla navigazione per qualsiasi causa;
- potesse far valere venti anni di servizio utile oppure dieci anni di servizio utile, di cui almeno un anno intero maturato nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o alla data di dichiarazione di permanente inidoneità fisica alla navigazione da parte della competente Commissione medica.

Il diritto, in base alla stessa norma, era altresì conseguibile a qualsiasi età nel caso in cui, a prescindere dal possesso dell'indicato requisito di contribuzione, l'inabilità alla navigazione risultasse dipendente da infortunio occorso durante l'imbarco o da cause di servizio anche fuori dall'imbarco o da malattia contratta per causa di servizio durante l'imbarco.

La pensione di invalidità, in base all'articolo 15 della legge n. 658/1967, era liquidata a domanda dell'iscritto e poteva decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto veniva dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte della competente Commissione medica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era stata presentata la domanda, purché a tale data sussistessero le necessarie condizioni.

Pensione ordinaria e privilegiata per inabilità alla navigazione in regime retributivo

Dal 1° settembre 1984, i lavoratori facenti parte del personale navigante, secondo quanto enunciato nell'articolo 29 della legge n. 413/1984, possono ottenere la pensione per inabilità alla navigazione, in applicazione delle particolari disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della stessa legge. Più precisamente:

- in base all'articolo 33 della legge n. 413/1984, qualora riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione a causa delle infermità, imperfezioni o difetti fisici riportati negli elenchi previsti dalle disposizioni di cui al RDL 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, possono conseguire il diritto alla pensione ordinaria di inabilità alla navigazione. Ciò a condizione che, escludendo i periodi non corrispondenti ad attività di navigazione, gli interessati possano far valere 520 settimane di contribuzione, accreditata ai sensi delle disposizioni della legge n. 658/1967 e della normativa preesistente, e che inoltre delle stesse 520 settimane almeno 52 risultino accreditate nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione. Per il raggiungimento di tali requisiti contributivi, i servizi militari sono riconosciuti utili e sono valutati secondo le norme vigenti presso il FPLD;

- in base all'articolo 34 della legge n. 413/1984, qualora riconosciuti permanentemente inabili a svolgere l'attività di navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatisi durante l'imbarco o per cause di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire il diritto alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, a prescindere dall'età anagrafica raggiunta e dal requisito di anzianità contributiva maturata.

In base all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge n. 413/1984:

- i periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le norme dell'AGO, sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione di cui ai citati articoli 33 e 34, soltanto se l'ultimo periodo di lavoro antecedente agli eventi che hanno dato luogo all'accredito figurativo sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all'obbligo assicurativo o con imbarco per il quale risulti l'iscrizione preventiva o la regolarizzazione contributiva in base alle norme della legge n. 413/1984;
- la pensione ordinaria e quella privilegiata per inabilità alla navigazione, liquidate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge n. 413/1984 con l'utilizzazione dei soli contributi marittimi, al verificarsi delle condizioni per l'acquisizione del diritto a pensione in base alle norme AGO (requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione di anzianità ovvero requisiti per la pensione di inabilità o per l'assegno di invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222), sono riliquidate a domanda in base alle norme del FPLD prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa.

L'articolo 53 della legge n. 413/1984, stabilisce che i periodi di navigazione svolti all'estero e riscattati ai sensi dell'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le modalità dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non sono considerati utili ai fini della pensione ordinaria o privilegiata per inabilità alla navigazione di cui agli articoli 33 e 34 della stessa legge n. 413/1984

Pensione ordinaria e privilegiata per inabilità alla navigazione in regime contributivo

La legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha introdotto il sistema contributivo, non ha apportato modifiche ai requisiti, per l'acquisizione del diritto alla pensione di inabilità ordinaria o privilegiata alla navigazione, previsti dagli articoli 33 e 34 della legge n. 413/1984, per cui ai lavoratori marittimi assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità a tale data, ai fini del conseguimento del diritto all'una o all'altra di tali prestazioni, si applicano le disposizioni degli stessi articoli appena citati vigenti per il regime retributivo (seguendo poi le regole del calcolo contributivo per la determinazione della misura del trattamento).

ASSEGNO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INABILITÀ

Dal 1° settembre 1984, in forza dell'articolo 29 della legge n. 413/1984, per i trattamenti di invalidità ai lavoratori marittimi si applicano anche le norme della legge n. 222/1984, e successive modificazioni, valevoli per la generalità degli iscritti al FPLD. Al riguardo è utile tenere presente che ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 413/1984, il riconoscimento del diritto alle prestazioni previste dalla legge n. 222/1984 esclude il diritto alla pensione per inabilità alla navigazione di cui agli articoli 33 e 34 della stessa legge n. 413/1984.

Ciò premesso, i lavoratori marittimi secondo le norme della legge n. 222/1984, sulla base

dei medesimi requisiti assicurativi e contributivi, ma sul presupposto di un diverso evento tutelato, hanno la possibilità di conseguire il diritto all'*assegno di invalidità* o alla *pensione di inabilità*.

Il diritto all'assegno di invalidità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 222/1984, può essere conseguito dal lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta permanentemente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 222/1984, può essere conseguito dal lavoratore o dal titolare di assegno di invalidità che si trovi nell'assoluta e permanentemente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Assegno ordinario e assegno privilegiato di invalidità in regime retributivo

Il lavoratore riconosciuto invalido consegue il diritto all'assegno ordinario di invalidità se:

- siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
- possa far valere cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Per il computo di tale quinquennio non si considerano alcuni periodi espressamente previsti dall'articolo 37 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, e successive modificazioni e integrazioni.

In base all'articolo 1, comma 2, della legge n. 222/1984, il diritto all'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito anche se l'invalidità preesista al rapporto assicurativo, purché successivamente vi sia stato aggravamento o si siano verificate nuove infermità.

Qualora l'invalidità risulti in rapporto causale diretto con l'imbarco e dalla stessa invalidità non derivi diritto a rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici, il lavoratore, anche in mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi sopra indicati, in base all'articolo 6, comma 1, della legge n. 222/1984, può conseguire il diritto all'assegno privilegiato di invalidità.

L'assegno di invalidità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 222/1984, non è reversibile in favore dei superstiti. Agli stessi, in caso di morte del titolare dell'assegno, spetta il previsto trattamento in applicazione delle norme concernenti la pensione ai superstiti.

Il diritto all'assegno si consegue a domanda. La domanda, per effetto della sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n. 436, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 3 della legge n. 222/1984, può essere presentata anche dopo il compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, se nel corso della istruttoria della domanda risulti che l'iscritto ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, gli viene attribuita la pensione di vecchiaia.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché risultino maturati i prescritti requisiti, o, diversamente, dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, purché tale perfezionamento avvenga prima della definizione della domanda.

I periodi di godimento dell'assegno, durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa, in base all'articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984, sono utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non per la determinazione della relativa misura.

L'assegno di invalidità, in base all'articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 222/1984, è attribuito per un periodo di tre anni e, qualora continui a sussistere l'invalidità, può essere confermato, a domanda, per un secondo triennio e, sempre a domanda, per un terzo triennio. Se la domanda è presentata nel semestre precedente la scadenza, la conferma ha effetto dalla scadenza, mentre se è presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza, la conferma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Al termine del terzo triennio l'assegno di invalidità è confermato automaticamente. Al raggiungimento dell'età pensionabile l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, a condizione che risultino realizzati i relativi requisiti. In caso contrario, l'assegno continua ad essere corrisposto fino a quando tali requisiti non siano perfezionati anche grazie al fatto che, come già visto, l'anzianità assicurativa e contributiva può essere incrementata dai periodi di godimento dell'assegno senza aver svolto attività lavorativa. All'atto della trasformazione, dovendosi applicare le norme sul conseguimento della pensione di vecchiaia, è necessario che si verifichi la cessazione dell'attività lavorativa eventualmente in atto. È inoltre necessario tenere conto dell'innalzamento dell'età pensionabile dal 1° gennaio 1994, a meno che il grado di invalidità non sia pari o superiore all'80 per cento, nel qual caso, in base all'articolo 1, comma 8, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a valere i limiti di età vigenti prima di tale data.

In base all'articolo 9 della legge n. 222/1984, lo stato della invalidità è suscettibile di revisione ad iniziativa dell'Istituto previdenziale o a richiesta del titolare dell'assegno. Qualora si accerti il venire meno della prescritta riduzione della capacità lavorativa, l'assegno viene revocato. Se invece, il titolare dell'assegno, in occasione della revisione, sia riconosciuto inabile secondo la normativa sulla pensione di inabilità, l'assegno è revocato e dal momento della revoca all'iscritto interessato è attribuita la pensione di inabilità.

Assegno ordinario e assegno privilegiato di invalidità in regime contributivo

La legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema contributivo, non ha apportato modifiche ai requisiti, per l'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità, previsti dall'articolo 1 della legge n. 222/1984, per cui ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità a tale data, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario o all'assegno privilegiato d'invalidità, si applicano le disposizioni vigenti per il regime retributivo (seguendo poi le regole del calcolo contributivo per la determinazione della misura del trattamento).

All'atto della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, va tenuta presente la normativa della pensione di vecchiaia in regime contributivo.

Pensione ordinaria e pensione privilegiata di inabilità in regime retributivo

Il lavoratore o il titolare di assegno di invalidità riconosciuto inabile, in base all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 222/1984, consegue il diritto alla pensione ordinaria di inabilità se:

- risulti assicurato da almeno cinque anni e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della

domanda. Per il computo di tale quinquennio non si considerano alcuni periodi espressamente previsti dall'articolo 37 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, e successive modificazioni e integrazioni;

- il relativo nominativo risulti cancellato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali e, inoltre, l'interessato rinunci ai trattamenti a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Qualora la inabilità risulti in rapporto causale diretto con l'imbarco e dalla stessa inabilità non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altro ente pubblico, il lavoratore o il titolare dell'assegno di invalidità, anche in mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi sopra indicati, in base all'articolo 6, comma 1, della legge n. 222/1984, può conseguire il diritto alla pensione privilegiata di inabilità.

La pensione si consegue a domanda che, per effetto della sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n. 436, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 3 della legge n. 222/1984, può essere presentata anche dopo il compimento dell'età pensionabile.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché risultino realizzati i necessari requisiti e condizioni, o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si perfezionano i requisiti e le condizioni, purché il perfezionamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari, avvenga prima della definizione della domanda.

Se nel corso della fruizione della pensione di inabilità si verifichi alcuna delle situazioni che impediscono il conseguimento del diritto (iscrizione negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi o in albi professionali o percezione dell'assegno di disoccupazione o di altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione), la pensione stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 222/1984, è revocata e in suo luogo è attribuito l'assegno di invalidità sempreché sussistano i relativi requisiti. Inoltre, in base all'articolo 9, della legge n. 222/1984, lo stato della inabilità è suscettibile di verifica ad iniziativa dell'Istituto previdenziale o a richiesta del titolare della pensione. Nel caso in cui si accerti un recupero della capacità di lavoro:

- la pensione di inabilità è revocata;
- dalla data di decorrenza della revoca è attribuito l'assegno di invalidità, se ricorrono le condizioni per ottenerlo;
- per i periodi di fruizione della pensione di inabilità è accreditata la contribuzione figurativa.

Pensione ordinaria e pensione privilegiata di inabilità in regime contributivo

La legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema contributivo, non ha apportato modifiche ai requisiti, per l'acquisizione del diritto, previsti dalla legge n. 222/1984, per cui nei confronti degli iscritti che hanno iniziato la propria attività lavorativa per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva a tale data, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità ordinaria o privilegiata, si applica la stessa normativa valevole per il regime retributivo (seguendo poi le regole del calcolo contributivo per la determinazione della misura del trattamento).

SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONE SUPPLEMENTARE

Supplementi di pensione

I contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fanno sorgere il diritto ad ottenere, a domanda, un supplemento di pensione. L'ammontare della pensione può essere incrementato da uno o più supplementi di pensione. Ogni supplemento di pensione può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Per una sola volta, il supplemento di pensione, può essere attribuito dopo due anni se sia stata superata l'età pensionabile.

Pensione supplementare

Il titolare di pensione a carico di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative, a favore del quale risultino versati o accreditati presso il FPLD contributi non sufficienti per acquisire una pensione, ha la facoltà di conseguire a domanda, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, una pensione supplementare a carico del FPLD, a condizione che abbia compiuto l'età pensionabile o sia riconosciuto invalido in base alle norme di detto fondo. Sull'argomento vedi il capitolo relativo alla pensione di vecchiaia.

5 ANZIANITÀ ASSICURATIVA E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

VALUTAZIONE DELLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1984

Anteriormente al 1° settembre 1984, data dalla quale è entrata in vigore la legge 26 luglio 1984, n. 413, e dalla quale è stata soppressa la Cassa nazionale della previdenza marinara (CNPM), i periodi di contribuzione che potevano essere valutati per la posizione assicurativa dei lavoratori marittimi, erano quelli che, in base alle norme vigenti nel tempo, potevano essere riconosciuti o accreditati nei confronti degli iscritti alla Gestione marittimi o degli iscritti alla Gestione speciale in alcuni casi d'ufficio e in altri a domanda degli interessati. Tra i periodi riconoscibili o accreditabili in favore degli iscritti alla Gestione marittimi rientravano:

- i periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'attività di navigazione prestata;
- i servizi prestati a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, previamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile. Si trattava di periodi già valutabili a domanda in base all'articolo 25 del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109, e a seguito dell'abrogazione esplicita di tale norma ai sensi dell'articolo 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, divenuti riconoscibili a domanda e dietro pagamento di un contributo, in base alle disposizioni dell'articolo 44 della stessa legge n. 658/1967, in ragione dei 3/5 della loro durata in favore dei marittimi trovantisi nelle condizioni indicate dalle dette disposizioni;
- i periodi di lavoro meccanico valutato dalle autorità marittime per il conseguimento delle patenti di grado, riconoscibili a domanda, in ragione dei 3/5 della loro durata e dietro versamento di un contributo, nei riguardi dei macchinisti navali, ai sensi prima dell'articolo 26 del TU di cui al DPR n. 2109/1962, e, dopo l'abrogazione di tale norma, dell'articolo 45 della legge n. 658/1967;
- i periodi di attività di navigazione prestati dai marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera e i servizi effettuati dai piloti italiani in acque straniere per i quali ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge n. 658/1967, era stata chiesta preventivamente l'iscrizione alla Gestione marittimi, nonché, in caso di mancata iscrizione preventiva, i periodi relativi alle stesse attività per i quali ai sensi degli articoli 37 e 38 della stessa legge n. 658/1967, era stato chiesto tempestivamente il riscatto mediante versamento dei contributi. Il riscatto, prima della relativa esplicita abrogazione attuata dall'articolo 100 della legge n. 658/1967, era previsto dall'articolo 27 del TU di cui al DPR n. 2109/1962;
- i periodi di navigazione effettuati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, potevano essere riscattati da parte dei lavoratori marittimi di prima e seconda categoria;
- i periodi di imbarco su navi militari durante il periodo di leva di mare o di richiamo della leva di mare in tempo di pace, equiparati alla navigazione mercantile ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 658/1967;
- i periodi di servizio militare, considerati utili ai fini di pensione e concernenti: il servizio di leva o richiamo della leva di mare prestato a terra in tempo di pace, nonché quello da volontario, riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 658/1967; il servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945, riconosciuto in base all'articolo 11 della

legge n. 658/1967; i periodi di servizio militare non coperti presso la CNPM e riconosciuti utili, ai sensi dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1967, n. 658, purché non contemporanei a periodi di iscrizione a fondi sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'AGO, e purché non avessero dato luogo a pensione a carico di detti fondi;

- i periodi riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 658/1967, nei limiti disposti dalle norme dell'AGO, e concernenti: i periodi di disoccupazione indennizzata, quelli di degenza in sanatorio per tubercolosi e post-sanatoriali sussidiati per legge, i periodi di malattia, di inabilità temporanea per infortunio o malattia professionale, nonché i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o puerperio, purché non coperti da contribuzione;
- i periodi di prosecuzione volontaria della contribuzione chiesta, ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 658/1967, da parte dell'iscritto senza diritto a pensione che avesse compiuto l'età di 60 anni se uomo, o l'età di 55 anni se donna, e che potesse far valere sette anni di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi di cui almeno uno nell'ultimo decennio.

VALUTAZIONE DELLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE POSTERIORMENTE AL 31 AGOSTO 1984

Dal 1° settembre 1984, con l'entrata in vigore della legge n. 413/1984, e la soppressione della CNPM, la valutazione delle anzianità contributive nei confronti dei lavoratori marittimi può avvenire in base alle particolari disposizioni introdotte dalla stessa legge n. 413/1984 e in base alle norme comuni dell'AGO applicabili alla generalità degli iscritti al FPLD. Le norme pregresse, ai sensi dell'articolo 62 della legge 26 luglio 1984, n. 413, se non richiamate espressamente dalle nuove disposizioni e se con queste incompatibili, debbono ritenersi implicitamente abrogate.

Tra i periodi di contribuzione che, in base alle disposizioni della legge n. 413/1984, concorrono a determinare l'anzianità contributiva dei lavoratori marittimi, rientrano:

- i periodi di navigazione coperti da contribuzione obbligatoria afferente allo svolgimento del rapporto di arruolamento su navi mercantili nazionali;
- i periodi di attività di navigazione prestata su navi battenti bandiera straniera e i periodi di servizio di pilotaggio svolto in acque straniere, per i quali, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 413/1984, sia stata attuata la possibilità della copertura assicurativa mediante la presentazione preventiva della necessaria domanda di iscrizione al FPLD. Tali periodi, in base all'articolo 48 della legge n. 413/1984, sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche. Agli stessi periodi, in base all'articolo 29, comma 2, della legge n. 413/1984, non si applica il criterio previsto dall'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui anche nel caso in cui la contribuzione dovuta non sia stata effettivamente versata i relativi periodi di attività lavorativa sono ugualmente valutati (c. d. automatismo);
- i periodi di attività di navigazione prestata su navi battenti bandiera straniera e i periodi di servizio di pilotaggio svolto in acque straniere, per i quali non sia stata chiesta preventivamente l'iscrizione ai sensi del citato articolo 47 della legge n. 413/1984, e che invece, a domanda, vengano regolarizzati in base all'articolo 52 della stessa legge n. 413/1984, mediante versamento dei contributi maggiorati da interessi secondo quanto precisato nella stessa norma. I periodi regolarizzati, in base al comma 5 dell'articolo 52

della legge n. 413/1984, sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto e per la determinazione dell'ammontare della pensione, ma non possono essere considerati utili per il conseguimento della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione prevista dall'articolo 34 della stessa legge n. 413/1984;

- il prolungamento, di cui all'articolo 24 della legge n. 413/1984, riconosciuto in successione temporale dei singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, di quelli coperti da assicurazione sulla base di domanda preventiva di iscrizione e di quelli regolarizzati (articoli 47 e 52 della legge n. 413/1984), che siano stati svolti successivamente al 31 dicembre 1979. Il prolungamento si concreta in un ulteriore periodo di anzianità contributiva di durata corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l'imbarco, nonché alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco. Il prolungamento si **interrompe** in presenza di altra contribuzione obbligatoria relativa allo svolgimento di rapporto di lavoro o di altra contribuzione comunque accreditata, ed è nuovamente attribuito, **nel limite temporale in cui spetta**, al venir meno della contribuzione che aveva causato l'interruzione. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto di prolungamento è ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento attribuito, a meno che non si raggiunga il limite massimo dei 40 anni di servizio utile, nel qual caso, ai soli fini della retribuzione pensionabile, i prolungamenti eccedenti detto limite vengono neutralizzati;
- il prolungamento, di cui all'articolo 25 della legge n. 413/1984, previsto in successione temporale dei singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 e coperti da contribuzione presso le Gestioni della soppressa CNPM. Il prolungamento ha una durata pari al 40 per cento dei predetti singoli periodi di navigazione e non spetta ai titolari di pensione a carico dell'INPS che non possano far valere periodi di iscrizione alla CNPM successivi al 30 novembre 1979. Il prolungamento viene **sospeso** in presenza di altra contribuzione obbligatoria relativa allo svolgimento di rapporto di lavoro o di altra contribuzione comunque accreditata, ed è nuovamente attribuito, **nel limite quantitativo in cui spetta**, al venir meno della contribuzione che ne aveva causato la sospensione. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto di prolungamento è ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento attribuito, a meno che non si raggiunga il limite massimo dei 40 anni di servizio utile, nel qual caso, ai soli fini della retribuzione pensionabile, i prolungamenti eccedenti detto limite vengono neutralizzati;

La legge n. 413/1984, in tema di valutazione di periodi contributivi, prevede alcune limitazioni. In particolare:

- i periodi di navigazione svolti all'estero e riscattati ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 153/1969, con le modalità dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non possono essere considerati ai fini del riconoscimento del prolungamento di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984, ciò in base all'articolo 53 della stessa legge n. 413/1984;
- i contributi versati a seguito di iscrizione chiesta preventivamente o a seguito di regolarizzazione ai sensi dei citati articoli 47 e 52 della legge n. 413/1984, in base all'articolo 54 della stessa legge n. 413/1984, non sono considerati utili ai fini di pensione e sono restituiti al marittimo o ai suoi aventi causa, se i corrispondenti periodi di navigazione svolti su navi straniere o i periodi di pilotaggio effettuati in acque straniere diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali.

Dal 1° settembre 1984, per la valutazione dei periodi di contribuzione volontaria e per quelli di contribuzione figurativa, nonché per tutti gli altri periodi di contribuzione, in base all'ar-

articolo 29 e all'articolo 62 della legge n. 413/1984, fatte salve le situazioni per le quali le disposizioni della stessa legge n. 413/1984 stabiliscano in maniera diversa, si applicano le norme comuni dell'AGO.

Tra i periodi di contribuzione che concorrono alla formazione dell'anzianità contributiva dei lavoratori marittimi iscritti al FPLD rientrano, conseguentemente, quelli di seguito indicati, previsti dalla normativa dell'AGO.

ANZIANITÀ ASSICURATIVA

L'anzianità assicurativa ha inizio dal primo giorno della settimana alla quale si riferisce il versamento o l'accredito del primo contributo, e si estende fino alla decorrenza della pensione, comprendendo, oltre ai periodi di contribuzione obbligatoria, gli eventuali altri periodi di contribuzione da riscatto, figurativa e volontaria, valutati in favore dell'iscritto, a prescindere dall'epoca in cui temporalmente si collocano, nonché i periodi di tempo non coperti da alcuna contribuzione.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

L'anzianità contributiva è costituita dal totale dei periodi di contribuzione obbligatoria e dagli altri periodi di contribuzione da riscatto o figurativa o volontaria o da ricongiunzione, acquisiti dall'iscritto per farli valere ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Essa corrisponde al numero complessivo delle settimane coperte da contribuzione e accreditate in favore dell'iscritto ai fini delle prestazioni pensionistiche. Dal 1984, in base all'articolo 7 del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni in legge n. 638/1983, il numero delle settimane contributive da accreditare per ogni anno solare è pari a quello delle settimane coperte da contribuzione, sempreché per ciascuna di tali settimane risulti attribuita o riconosciuta una retribuzione di importo non inferiore al limite corrispondente al 30 per cento del trattamento minimo mensile di pensione previsto al 1° gennaio dell'anno considerato. A partire dal 1° gennaio 1989, tale percentuale è stata elevata al 40 per cento del trattamento minimo mensile dall'articolo 1, comma 2, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge n. 389/1989. Nel caso in cui l'importo della retribuzione settimanale sia inferiore al limite anzidetto (considerando anche la diluizione della retribuzione nel caso di accreditamento del prolungamento del periodo di navigazione), il numero dei contributi settimanali da accreditare per l'anno solare in cui ciò si verifica è pari al quoziente che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata nell'anno solare considerato, per l'importo del minimo di retribuzione (30 o 40 per cento del trattamento minimo di pensione).

Per il settore della pesca, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 413/1984, la contribuzione è dovuta con riferimento ai salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'ammontare della retribuzione giornaliera, sulla quale calcolare la contribuzione previdenziale dovuta, a partire dal 1984, in base all'articolo 7 del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni in legge n. 638/1983, non può essere inferiore al 7,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dal 1° gennaio del-

l'anno solare considerato, percentuale elevata al 9,50 per cento dal 1° gennaio 1989 dall'articolo 1, comma 2, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge n. 389/1989.

La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando il predetto minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

Nell'anzianità contributiva sono compresi anche i periodi di contribuzione non effettivamente versata, ma dovuta nei limiti del periodo in cui l'obbligo del versamento non si è ancora prescritto. Tale obbligo era soggetto alla prescrizione decennale. In base all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, la prescrizione decennale è stata mantenuta per le contribuzioni dovute fino al 31 dicembre 1995, mentre, per le contribuzioni dovute dal 1° gennaio 1996, l'obbligo del versamento si prescrive in cinque anni, a meno che non vi sia denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, nel qual caso si prescrive in dieci anni. Ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione con le regole del calcolo retributivo, l'anzianità contributiva va determinata tenendo presenti le seguenti ulteriori precisazioni:

- il numero dei contributi settimanali non può essere superiore a quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione e quella di decorrenza della pensione e, per ogni anno solare, non può essere superiore a 52;
- il numero dei contributi settimanali coincidenti temporalmente sono computati una sola volta;
- nell'ipotesi di contribuzione inerente a rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la relativa anzianità contributiva si computa nella stessa proporzione dell'orario svolto rispetto a quello intero.

TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONE

Le caratteristiche principali delle contribuzioni, i cui periodi concorrono alla formazione dell'anzianità contributiva, sono quelle appresso indicate.

Contribuzione obbligatoria effettiva in costanza di rapporto di lavoro

si ottiene dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione imponibile ai fini pensionistici; è dovuta in quanto sia dovuta la retribuzione e viene posta a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Responsabile del versamento dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore, è il datore di lavoro.

La retribuzione imponibile, presa in considerazione per commisurare i contributi da versare al Fondo, era la retribuzione definita dagli articoli 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955, n.

797, relativo al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari. Dal 1° maggio 1969 la retribuzione imponibile per tutti i contributi previdenziali è quella individuata dalle disposizioni dell'art. 12 della legge n. 153/1969, che ha sostituito gli articoli 27 e 28 del DPR n. 797/1955.

Dal 1° gennaio 1998, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi è quella stabilita dall'art. 6 del DLgs 2 settembre 1997, n. 314, che ha nuovamente sostituito gli articoli 27 e 28 del DPR n. 797/1955, e successive modificazioni, allo scopo, tra l'altro, di definire il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali e di pervenire, ove possibile, alla loro equiparazione.

Per il settore della pesca, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 413/1984, la contribuzione è dovuta con riferimento ai salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettando, comunque, il minimale giornaliero.

Contribuzione volontaria

Consente di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo o di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione o di incrementare l'anzianità contributiva quando sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro. Il versamento volontario della contribuzione avviene a carico esclusivo del lavoratore interessato, ed è ammesso, a domanda, su autorizzazione dell'istituto previdenziale purché si verifichino determinate condizioni. Tale versamento:

- fino al 12 luglio 1997, in base alla normativa preesistente al DLgs 30 aprile 1997, n. 184, era ammesso alla condizione che il richiedente, alla data di presentazione della domanda, potesse far valere o cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi tempo versata oppure tre anni di contribuzione effettiva versata nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- dal 12 luglio 1997, in base alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del DLgs n. 184/1997, è ammesso alla condizione che il richiedente, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda stessa, possa far valere almeno tre anni di contribuzione effettiva. Se il lavoratore presta lavoro dipendente con carattere stagionale o temporaneo o discontinuo o con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, è sufficiente un solo anno di contribuzione effettiva nel quinquennio. Dal computo del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda sono esclusi i periodi di servizio militare ed equiparati, quelli di malattia, i periodi di contribuzione figurativa e gli altri esplicitamente indicati dalle norme sulla contribuzione volontaria. Tali periodi, in sostanza, si considerano neutri (come se non ci fossero) comportando che l'inizio del quinquennio retroagisce in misura corrispondente alla loro durata.

Con l'articolo 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato inserito il comma 2-bis all'articolo 5 del DLgs n. 184/1997, con il quale è stato disposto che "l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47" e cioè in presenza del requisito di cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi tempo versata.

La prosecuzione volontaria della contribuzione non è ammessa per i periodi durante i quali il richiedente sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria né per i periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico di alcuna delle predette forme.

Il versamento volontario dei contributi resta sospeso nei periodi durante i quali vi è accredito di contribuzione figurativa o vi sia contribuzione obbligatoria a seguito di nuova occupazione, ma può essere ripreso alla cessazione di tali contribuzioni.

In base all'articolo 6 dello stesso DLgs n. 184/1997, la contribuzione volontaria può essere ammessa e versata anche per i sei mesi che precedono la data di presentazione della domanda.

L'importo della contribuzione volontaria si determina applicando l'aliquota contributiva, vigente nel tempo, all'importo della media delle retribuzioni imponibili dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Tali retribuzioni sono rivalutate dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice del costo della vita, determinato dall'ISTAT nell'anno precedente. I periodi di contribuzione volontaria da utilizzare sono quelli per i quali risulta accreditata la contribuzione volontaria. In caso di contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta, in base all'articolo 8, commi 12 e 13, del DPR n. 1432/1971 (nel testo sostituito dell'articolo 21 della legge n. 843/1978), si opera una corrispondente riduzione proporzionale del periodo di anzianità contributiva da accreditare sia ai fini del conseguimento del diritto sia ai fini della determinazione della misura della pensione.

Oltre ai periodi per i quali, in applicazione di tale normativa, è possibile versare la contribuzione volontaria, in base agli articoli 5, 7 e 8, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, sono suscettibili di essere coperti da contribuzione volontaria, se posteriori al 31 dicembre 1996 e se privi di copertura assicurativa:

- i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche;
- i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
- i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari per una durata non superiore a due anni e di congedo per la formazione per una durata non superiore a undici mesi nell'arco della intera vita lavorativa stabiliti, rispettivamente, dall'articolo 4 e dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Per i lavoratori ricadenti nel regime contributivo, per quanto riguarda il computo dei 35 anni di anzianità contributiva, anche se nell'articolo 1, comma 6 lettera b) n. 2), della legge n. 243/2004, non è previsto alcun condizionamento, l'INPS, con il Messaggio n. 29224/2007 e con la Circolare n. 60/2008, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, ha precisato che si adottano gli stessi criteri previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995, per il computo dei 40 anni (quindi, la contribuzione volontaria verrebbe esclusa dal computo).

Contribuzione figurativa

Viene accreditata a favore dell'iscritto per alcuni periodi non retribuiti e non coperti da altra contribuzione, durante i quali si verifichino eventi considerati degni di tutela. Essa, salvo che nei casi di periodi di assistenza antitubercolare e di disoccupazione indennizzata, nei quali è attribuita d'ufficio, nelle altre ipotesi è accreditata a domanda dell'iscritto, ed è caratterizzata dal fatto che il relativo onere non grava né sul datore di lavoro né sul lavoratore. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, all'infuori di quella di

cui al comma 4 dello stesso articolo, forniscono le modalità di carattere generale per individuare il valore della retribuzione corrispondente alla contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata, escluse le ipotesi di accredito per i periodi di corresponsione della integrazione salariale e della indennità di mobilità. Infatti, agli stessi fini:

- per i periodi integrazione salariale il citato comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 155/1981 indica, quale retribuzione di riferimento, quella alla quale è stata riferita l'integrazione salariale;
- per i periodi durante i quali è stata attribuita l'indennità di mobilità, in base all'articolo 7, commi 1 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il valore della retribuzione settimanale è uguale a quello dell'ultimo periodo di paga settimanale prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

Sono coperti da contribuzione figurativa, tra gli altri:

- i periodi di servizio militare obbligatorio e quelli equiparati, escluso quello svolto in posizione di militare di carriera perché coperto da contribuzione obbligatoria;
- i periodi di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, purché risulti versato in precedenza almeno un contributo settimanale e l'assenza sia di almeno sette giorni. Tali periodi, fino al 31 dicembre 1996 venivano accreditati come periodi di contribuzione figurativa per non oltre 12 mesi per tutta la vita assicurativa. Dal 1° gennaio 1997, in base all'articolo 1 del DLgs n. 564/1996, i periodi accreditabili aumentano di ulteriori due mesi per ogni tre anni fino a raggiungere il limite complessivo di 22 mesi. I periodi in parola, in base alle norme sulla pensione di anzianità, non sono validi ai fini del raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto alla stessa pensione di anzianità. Per i lavoratori ricadenti nel regime contributivo, per quanto riguarda il computo dei 35 anni di anzianità contributiva, anche se nell'articolo 1, comma 6 lettera b) n. 2), della legge n. 243/2004, non è previsto alcun condizionamento, l'INPS, con il Messaggio n. 29224/2007 e con la Circolare n. 60/2008, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, ha precisato che si adottano gli stessi criteri previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995, per il computo dei 40 anni (quindi, verrebbe esclusa soltanto la contribuzione volontaria);
- i periodi di "congedo di maternità" e di "congedo di paternità" (ex astensione obbligatoria dal lavoro) e i periodi di "congedo parentale" (ex astensione facoltativa dal lavoro) per gravidanza, puerperio e adozioni, nonché i periodi di "congedo per malattia del figlio", di cui al Capo III, al Capo IV, al Capo V, al Capo VI e al Capo VII del TU di cui al DLgs 26 marzo 2001, n. 151. Inoltre, in base all'articolo 14, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, all'articolo 2, comma 5, del DLgs n. 564/1996, e agli articoli 25 e 35 del TU di cui al DLgs n. 151/2001, possono essere coperti da contribuzione figurativa, a richiesta degli interessati, anche i periodi corrispondenti a quelli di assenza obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che si possano far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Peraltro, con l'articolo 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stata fornita l'interpretazione autentica dei citati articoli 25 e 35 del DLgs n. 151/2001, chiarendo che le disposizioni in esso contenute si applicano esclusivamente agli iscritti in attività lavorativa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (27 aprile 2001), abbiano, in costanza di rapporto di lavoro, presentato la relativa domanda facendo salvi, comunque, i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati in data anteriore al 1° gennaio 2008. Dal 28 marzo 2000, in base all'articolo 15 della legge n. 1204/1971, nel testo sostituito dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 53/2000, sussiste la possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da

riscatto, la contribuzione figurativa per le ipotesi di assenza facoltativa in cui il corrispondente valore retributivo viene attribuito fino ad un limite predeterminato dalla norma;

- i tre giorni di permesso mensile, previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, in favore della madre o del padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità purché non ricoverato a tempo pieno, e di lavoratore o lavoratrice che assiste un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità e non ricoverato a tempo pieno;
- i riposi giornalieri, nel limite massimo di due ore, in favore di uno o dell'altro genitore, successivi al 27 marzo 2000;
- i periodi, successivi al 27 marzo 2000, di astensione facoltativa dal lavoro per malattia del bambino fino al compimento dell'ottavo anno di età, con possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribuzione figurativa per il periodo dal quarto all'ottavo anno del bambino (articolo 15, comma 3 lettera b, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nel testo sostituito dall'articolo 3, comma 4 della legge n. 53/2000; vedi ora l'articolo 35, comma 2, del DLgs n. 151/2001), in cui il valore retributivo corrispondente alla contribuzione figurativa viene attribuito nel limite predeterminato dalla norma;
- i periodi di assistenza antitubercolare;
- periodi di disoccupazione indennizzata, i quali, peraltro, non sono validi ai fini del raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità. Per i lavoratori ricadenti nel regime contributivo, per quanto riguarda il computo dei 35 anni di anzianità contributiva, anche se nell'articolo 1, comma 6 lettera b) n. 2), della legge n. 243/2004, non è previsto alcun condizionamento, l'INPS, con il Messaggio n. 29224/2007 e con la Circolare n. 60/2008, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, ha precisato che si adottano gli stessi criteri previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995, per il computo dei 40 anni (quindi, verrebbe esclusa soltanto la contribuzione volontaria);
- i periodi di cassa integrazione salariale;
- i periodi di fruizione dell'indennità di mobilità;
- i periodi di assenza per donazione di sangue;
- i periodi di aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300; della legge 27 dicembre 1985, n. 816; dell'articolo 3 del DLgs n. 564/1996;
- i periodi di fruizione della pensione di inabilità che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nell'ipotesi in cui il relativo diritto viene a cessare a seguito di recupero delle capacità lavorative.

I periodi di fruizione dell'assegno di invalidità, durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa, non sono qualificati come periodi di contribuzione figurativa, ma, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984, sono considerati utili ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, e non anche ai fini della determinazione del relativo importo.

Nei casi di liquidazione della pensione con le regole del regime contributivo, in base all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inoltre coperti da contribuzione figurativa:

- le assenze dal lavoro per i periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ogni figlio (articolo 1, comma 40 lettera a), della legge n. 335/1995);
- le assenze dal lavoro per i periodi di assistenza dei figli dal sesto anno di età, del coniu-

ge e dei genitori purché conviventi, quando si tratti di soggetti handicappati nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi (articolo 1, comma 40 lettera b), della legge n. 335/1995).

Contribuzione da riscatto

È conseguibile a domanda e con onere a carico del richiedente, per la valutazione di determinati periodi espressamente individuati dalle norme come appresso indicate.

Relativamente alla determinazione dell'onere del riscatto, le norme sulle singole fattispecie di riscatto rinviano alle modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962 e successive modificazioni e integrazioni. Peraltro, in base alle disposizioni dell'articolo 4 del DLgs n. 184/1997, in vigore dal 12 luglio 1997, in tutti i casi in cui sia richiamato l'articolo 13 della legge n. 1338/1962, l'onere del riscatto si determina con modalità differenti a seconda che la liquidazione della pensione debba avvenire con le regole del sistema retributivo o con le regole del sistema contributivo. Allo scopo, è necessario tenere conto sia della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto sia dell'anzianità contributiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995, anzianità nella quale è da comprendere il periodo da riscattare o quella parte di esso che temporalmente si colloca anteriormente al 1° gennaio 1996. Cosicché:

- per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 posseggano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, l'onere per il riscatto è commisurato alla riserva matematica ottenuta dall'applicazione di coefficienti attuariali alla quota di pensione relativa al periodo oggetto di riscatto e calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda. Ciò a prescindere dall'epoca in cui si colloca il periodo da riscattare;
 - per i dipendenti assunti in servizio dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, nel presupposto che i periodi da riscattare si collochino temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, l'onere per il riscatto è determinato dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento, vigente alla data di presentazione della domanda presso la gestione pensionistica competente, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e rapportata al periodo da riscattare;
 - per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantino un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l'onere per il riscatto, relativamente ai periodi o alla parte di essi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996, è determinato dalla riserva matematica come nel caso degli iscritti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; mentre per i periodi o la parte di essi che si collocano dopo il 31 dicembre 1995, l'onere è determinato con l'applicazione dell'aliquota di finanziamento alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda come nel caso degli iscritti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
- Per i soggetti che, in base al comma 5-bis, aggiunto all'articolo 2 del DLgs n. 184/1997, dall'articolo 1, comma 77 lettera b), della legge n. 247/2007, chiedono di riscattare il periodo corrispondente al corso legale di studi universitari prima di aver iniziato l'attività lavorativa, l'onere del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestioni Commercianti dell'INPS, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo indipendentemente dalla data nella

quale si colloca il periodo da riscattare. Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto.

Il riscatto rappresenta una modalità per ottenere il computo di una serie di periodi tra i quali si annoverano:

- in base all'articolo 2 del DLgs n. 184/1997, e alle disposizioni in esso richiamate, i periodi del corso legale di laurea e quelli dei corsi legali per diplomi universitari, di specializzazione o di dottorato, purché il diploma sia conseguito;
- i periodi di attività lavorativa subordinata prestata anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 1987, n. 398, dai lavoratori italiani operanti all'estero e non coperta da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana in forza di convenzione internazionale. Per i periodi successivi alla legge n. 398/1987, i lavoratori italiani operanti all'estero sono obbligatoriamente assicurati presso il FPLD;
- in base all'articolo 14, comma 1, del DLgs n. 503/1992, all'articolo 2, comma 5, del DLgs n. 564/1996, e agli articoli 25 e 35 del TU di cui al DLgs n. 151/2001, i periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità e paternità, collocati fuori dal rapporto di lavoro, purché all'atto della domanda si possano far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, nonché, i periodi di congedo per motivi familiari relativi all'assistenza di disabili in misura non inferiore all'80 per cento;
- in base all'articolo 6, comma 1, del DLgs n. 564/1996, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, finalizzati all'acquisizione di titoli o di competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera;
- in base all'articolo 6, comma 2, del DLgs n. 564/1996, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro;
- i periodi di contribuzione per i quali si sia verificata la prescrizione del versamento e per i quali il datore di lavoro o il lavoratore abbia potuto avvalersi della facoltà di riscatto di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Inoltre, in base agli articoli 5, 7 e 8, del DLgs n. 564/1996, in alternativa alla possibilità di versare per essi la contribuzione volontaria, sono riscattabili, se posteriori al 31 dicembre 1996 e privi di contribuzione:

- i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche;
- i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico.

Sono infine riscattabili, in alternativa alla possibilità di effettuare la contribuzione volontaria, i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari per una durata non superiore a due anni (articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 53/2000, norma trasfusa nell'articolo 42, comma 5, del DLgs n. 151/2000) e di congedo per la formazione, per una durata non superiore a 11 mesi nell'arco della intera vita lavorativa (articolo 5, commi 1 e 5, della legge n. 53/2000).

Con l'articolo 1, comma 789, della legge n. 296/2006, è stato disposto che "la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996".

Contribuzione da ricongiunzione

È costituita dai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, esistenti presso uno o più fondi o gestioni previdenziali, e trasferiti presso un altro fondo o gestione. I periodi di contribuzione, trasferiti per il conseguimento del diritto e per la determinazione della misura delle prestazioni, sono valutati secondo le norme del fondo o della gestione presso cui è avvenuto il trasferimento. In alcune ipotesi la ricongiunzione avviene a seguito di domanda dell'interessato; in altre ipotesi viene effettuata d'ufficio. La ricongiunzione può comportare, in alcuni casi, un onere a carico del richiedente.

Con riferimento ai casi di ricongiunzione presso il FPLD, il trasferimento dei periodi contributivi può avvenire:

- in base all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, dalle forme di previdenza, esclusive e sostitutive dell'AGO, per i lavoratori dipendenti con conseguente costituzione presso il FPLD della posizione assicurativa, allorché l'iscritto a tali forme cessi dal servizio senza avere acquisito il diritto alla pensione. L'importo dei contributi trasferiti si detrae, fino alla concorrenza del relativo ammontare, dal trattamento eventualmente attribuito all'interessato in luogo di pensione;
- in base alle disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dalle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative dell'AGO per i lavoratori dipendenti o dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), a condizione, tra l'altro, che l'iscritto o il già iscritto a tali forme o gestioni, sia titolare anche presso il FPLD di una posizione assicurativa, salvo situazioni particolari per le quali sia prevista espressa deroga. Se la ricongiunzione presso il FPLD viene chiesta per periodi di iscrizione alle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'INPS, è necessario che il richiedente, all'atto della domanda, oltre alle altre condizioni, possa far valere almeno cinque anni di contribuzione immediatamente precedente nel FPLD oppure in due o più gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO. Il trasferimento dalle forme previdenziali per i lavoratori dipendenti avviene senza oneri a carico degli interessati, mentre quello dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi avviene con un onere a carico degli interessati pari alla metà della riserva matematica al netto dell'ammontare dei contributi trasferiti. I lavoratori iscritti al FPLD che possano far valere periodi di contribuzione presso una o più Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, in base all'articolo 16 della legge n. 233/1990, in alternativa alla ricongiunzione presso il FPLD, possono cumulare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione presso una delle Gestioni speciali, i periodi di contribuzione esistenti presso le stesse Gestioni e quelli esistenti presso il FPLD;
- in base alle norme della legge 5 marzo 1990, n. 45, dalle casse o fondi di previdenza per i liberi professionisti, purché, tra l'altro, l'iscritto o il già iscritto a tali casse o fondi possa vantare una posizione assicurativa presso il FPLD. Il costo del trasferimento è pari all'intera riserva matematica rapportata ai periodi da ricongiungere e posta a carico degli interessati al netto dell'ammontare dei contributi trasferiti.

Si aggiunge che i periodi di iscrizione all'assicurazione per le pensioni svizzere, relativi ad attività lavorativa dipendente prestata in Svizzera, in base alla Convenzione del 25 maggio 1955 e al Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974, stipulati dalla Svizzera con lo Stato Italiano, se non hanno dato luogo a prestazioni a carico di quella assicurazione, potevano essere trasferiti, secondo le previste modalità, presso l'AGO. Dal 1° giugno 2002, è entrato in vigore l'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato il 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica e, per effetto di tale

Accordo, dalla stessa data del 1° giugno 2002, non è più consentito il trasferimento della contribuzione in base alla Convenzione del 25 maggio 1955 e i periodi di contribuzione maturati presso l'assicurazione per le pensioni svizzere, ai fini di pensione, possono formare oggetto di totalizzazione in applicazione della normativa sulla totalizzazione comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 1408/71 e successive modificazioni e integrazioni.

Contribuzione da totalizzazione

In favore dei lavoratori migranti e con riferimento alle attività lavorative svolte nei Paesi della Unione Europea e nei Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, sussiste la possibilità, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura secondo il principio del pro-rata, di totalizzare, senza trasferimenti della contribuzione e senza oneri a carico degli interessati, i periodi contributivi esistenti presso le gestioni dei vari Paesi.

In questi casi ogni Istituto previdenziale calcola l'importo della pensione tenendo conto anche della contribuzione accreditata presso gli altri Istituti previdenziali (determinando così l'importo della "pensione teorica") attribuisce, a suo carico, una quota corrispondente al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata presso di se e l'anzianità contributiva totale.

CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

I lavoratori iscritti al FPLD che possano far valere periodi di contribuzione presso una o più Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, in base all'articolo 16 della legge n. 233/1990, possono cumulare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, i periodi di contribuzione esistenti presso le stesse Gestioni e quelli esistenti presso il FPLD; in alternativa possono avvalersi della ricongiunzione, presso il FPLD, ai sensi della legge n. 29/1979, come indicato a proposito della "contribuzione da ricongiunzione".

Con l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori ai quali si applica il regime retributivo e che non maturano il diritto a pensione in alcuna delle Gestioni nelle quali vantino una posizione assicurativa, era data la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, per perfezionare il requisito contributivo per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione di inabilità. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 7, comma 2, del DLgs 2 febbraio 2006, n. 42, con il quale è stata ridisciplinata la normativa sul cumulo della contribuzione tra gli Istituti previdenziali italiani.

In base alle disposizioni contenute nel DLgs n. 42/2006, modificato dall'articolo 1, comma 76 lettera a), della legge n. 247/2007, la facoltà di cumulare la contribuzione può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità. In questi casi, per i lavoratori interessati, sia uomini che donne, è necessario che abbiano compiuto il 65° anno di età e possano far valere complessivamente almeno 20 anni di anzianità contributiva oppure, indipendentemente dall'età, che abbiano accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni considerando i soli periodi non inferiori a tre anni. La facoltà del cumulo della contribuzione può essere esercitata anche per la liquidazione della pensione di inabilità assoluta e permanente e per la liquidazione della pensione ai superstiti. I requisiti di assicurazione e di contribuzione per conseguire il diritto alla pensio-

ne di inabilità sono quelli della forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. I requisiti di assicurazione e di contribuzione per conseguire il diritto alla pensione ai superstiti sono quelli della forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del decesso.

Per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, in base all'articolo 1 del DLgs n. 184/1997, è prevista la possibilità di cumulare, senza trasferimento della contribuzione e senza oneri a carico, i periodi di contribuzione esistenti presso vari fondi o gestioni. Ciò al fine di conseguire il diritto a pensione sulla base del totale dei periodi contributivi esistenti presso le varie gestioni e di ottenere da ciascuna di dette gestioni una quota di pensione rapportata al montante contributivo individuale maturato presso ogni gestione.

6 CALCOLO DELLE PENSIONI

MODALITÀ DI CALCOLO ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1984

Anteriormente al 1° settembre 1984, data dalla quale è entrata in vigore la legge 26 luglio 1984, n. 413, e dalla quale, ad opera della stessa legge, è stata soppressa la Cassa nazionale della previdenza marinara (CNPM), la determinazione dell'ammontare delle pensioni in favore dei lavoratori marittimi iscritti alla Gestione marittimi della soppressa CNPM, veniva effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo sostituito dagli articoli 1 e 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nonché in base alle disposizioni dell'articolo 16 della stessa legge n. 658/1967.

L'importo della pensione si sostanzava in un ammontare complessivo, comprendente una quota di pensione a carico dell'AGO e un'integrazione di tale quota rappresentata dalla pensione a carico della Gestione marittimi della soppressa CNPM.

L'importo della pensione annua era stabilito in tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione pensionabile per quanti erano gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di trenta anni, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi. La misura della pensione era determinata su 30 anni di servizio quando i periodi di effettiva navigazione, compiuta su navi mercantili e militari, raggiungevano complessivamente la durata di almeno 25 anni interi.

La retribuzione pensionabile era pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere, vigenti nel mese precedente quello di decorrenza della pensione.

Le retribuzioni tabellari giornaliere, da prendere in considerazione ai fini della media, erano quelle relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto negli ultimi dieci anni, o nel minor periodo, di navigazione o di imbarco e relative, inoltre, al genere della nave e della navigazione, attribuendo a ciascuna retribuzione giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

L'importo della pensione complessiva, se inferiore al trattamento minimo AGO, era integrato, alle condizioni stabilite, fino a raggiungere l'importo dello stesso minimo. L'importo della pensione complessiva, inoltre, al netto delle maggiorazioni per i figli:

- non poteva essere inferiore a quello che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle retributive, aumentate del 20 per cento, previste dal TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109;
- in caso di liquidazione a seguito di infortunio occorso durante l'imbarco o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio durante l'imbarco, non poteva essere inferiore ai 15/30 dell'80 per cento della retribuzione pensionabile.

L'importo annuo della pensione era ripartito in 13 mensilità.

Delle due componenti l'ammontare della pensione complessiva:

- la pensione a carico della Gestione marittimi, in base all'articolo 12 della legge n. 658/1967, era determinata secondo le disposizioni del TU di cui al DPR n. 2109/1962, tenendo conto degli anni di navigazione compiuti anche anteriormente al 1° settembre 1967, aveva carattere integrativo della quota di pensione a carico dell'AGO e il relativo importo veniva attribuito fino a concorrenza dell'ammontare della pensione complessiva;
- la quota di pensione a carico dell'AGO era determinata secondo le disposizioni dell'AGO, tenendo conto dei periodi di navigazione decorrenti dal 1° settembre 1967 e corrispondenti a quelli riconosciuti utili ai fini della pensione complessiva, prendendo a

base per il calcolo la retribuzione tabellare assoggettata a contribuzione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 658/1967.

Dal 1° gennaio 1980, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, per i lavoratori iscritti alle Gestioni della CNPM, con la esclusione dei lavoratori del settore della pesca e dei piloti dei porti, la retribuzione imponibile è quella effettivamente spettante come definita dagli articoli 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, nel testo sostituito dall'articolo 12 della legge n. 153/1969, e non più quella tabellare. Per i lavoratori del settore della pesca e per i piloti dei porti, le retribuzioni assoggettabili a contribuzione, in base alla stessa norma, restano individuate in quelle vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di stabilito dall'articolo 15 della legge n. 27/1973.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1980, per i marittimi, con la esclusione dei lavoratori del settore della pesca e per i piloti dei porti, per determinare la base di calcolo per il calcolo della quota AGO delle pensioni si prende in considerazione il valore di "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro" con le esclusioni espressamente previste dalla legge (articolo 12 della legge n. 153/1969 che ha sostituito gli articoli 27 e 28 del DPR n. 797/1955).

MODALITÀ DI CALCOLO POSTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1984

L'articolo 13 della legge n. 413/1984:

- con il comma 1 conferma quanto stabilisce l'articolo 12 della legge n. 153/1969, ai fini della individuazione della retribuzione imponibile e pensionabile per la generalità dei marittimi;
- con il comma 2 stabilisce che dal 1° ottobre 1984 **"per le aziende del settore della pesca i contributi (...) sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative"**. Con il contratto collettivo di lavoro sono stati stabiliti quattro diverse categorie di pesca: pesca costiera locale; pesca costiera ravvicinata; pesca mediterranea o d'altura; pesca oltre gli stretti o oceanica.

Dal 1° settembre 1984, per il calcolo delle pensioni, in base all'articolo 63 della legge n. 413/1984, si applicano le disposizioni sui sistemi di calcolo previsti dall'AGO per la generalità degli iscritti al FPLD. Peraltro in base all'articolo 58 della stessa legge n. 413/1984:

- per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e il 1° settembre 1984 e già liquidate secondo le norme della legge n. 658/1967, è stato previsto che fossero riliquidate in base alle disposizioni della legge n. 413/1984;
- per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e il 2 settembre 1989, termine di scadenza del quinquennio successivo alla data del 1° settembre 1984 di entrata in vigore della legge n. 413/1984, è stato previsto che, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione dell'importo della pensione, fossero applicate le disposizioni della soppressa CNPM vigenti anteriormente al 1° gennaio 1980, cioè le disposizioni della legge 658/1967, se più favorevoli di quelle della legge n. 413/1984.

SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO

Il calcolo retributivo delle pensioni si effettua sulla base di tre elementi: la retribuzione pensionabile, l'anzianità contributiva e le aliquote di rendimento.

Secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 1992, l'importo annuo delle pensioni si calcola applicando alla retribuzione annua pensionabile le aliquote di rendimento corrispondenti alla complessiva anzianità contributiva maturata. L'importo mensile della pensione è dato dall'importo annuo diviso per tredici mensilità.

Pensioni con decorrenza entro dicembre 1992

La retribuzione annua pensionabile (base di calcolo) da considerare è costituita dalla quinta parte delle retribuzioni imponibili: percepite in costanza di rapporto di lavoro (tenendo conto anche degli eventuali prolungamenti attribuiti in applicazione degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984); corrispondenti a periodi di contribuzione figurativa; prese in considerazione per i periodi di riscatto e per la prosecuzione volontaria della contribuzione, relative alle ultime 260 settimane coperte da contribuzione (periodo di riferimento) antecedenti la decorrenza della pensione. Al riguardo va tenuto presente che:

- per i periodi di navigazione, ai quali è stata attribuito il prolungamento in applicazione degli articoli 24 o 25 della legge n. 413/1984, la relativa retribuzione va ripartita sul complessivo numero di settimane comprensivo sia del periodo di imbarco sia del periodo di prolungamento effettivamente attribuito. La retribuzione relativa ai periodi di prolungamento, dovuti in base all'articolo 25 della legge n. 413/1984 (per navigazione anteriore al 1980), attribuiti in epoca successiva rispetto all'anno della navigazione, va rivalutata in applicazione dell'articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Messaggio INPS n. 12090 del 15 luglio 1985). Per tali periodi è necessario verificare se il relativo importo della retribuzione settimanale sia sufficiente per l'accredito dell'intero periodo o se si debba procedere al riproporzionamento del periodo ai sensi dell'articolo 7 del DL 12 settembre 1983, n. 463. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 427 del 16-23 dicembre 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dell'articolo 25, commi 1 e 4, della legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato articolo 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole;
- per i marittimi del settore della pesca, soggetti al regime previdenziale di cui alla legge n. 413/1984, ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge n. 413/1984, come già accennato, la retribuzione da considerare è quella tabellare, stabilita dal CCNL, con riferimento alle quattro categorie: pesca costiera locale; pesca costiera ravvicinata; pesca mediterranea o d'altura; pesca oltre gli stretti o oceanica. Per i marittimi del settore della pesca esercitata con le navi iscritte nei Registri della navi minori e dei galleggianti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione, l'articolo 9 della legge n. 413/1984, prevede che la contribuzione è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni;
- per i piloti associati in corporazione, in base all'articolo 19 della legge n. 413/1984, la retribuzione da considerare è quella rappresentata dai compensi ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 120, escluso il comma 3, e dell'articolo 133 del Regolamento di esecuzione del

codice della navigazione, e per i marittimi abilitati al pilotaggio, in base allo stesso articolo 19 della legge n. 413/1984, la retribuzione da considerare è quella costituita dai compensi ad essi spettanti ai sensi degli articoli 133 e 137 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, detratte le spese a carico. L'individuazione degli importi avviene secondo i criteri dell'articolo 12 della legge n. 153/1969, in quanto applicabili;

- per le settimane non retribuite e coperte da contribuzione da riscatto, volontaria o figurativa, è necessario individuare la retribuzione da considerare. Al riguardo: per i periodi di contribuzione da riscatto la retribuzione da considerare è quella sulla cui base risulta calcolato l'onere per il riscatto; per i periodi di contribuzione volontaria la retribuzione da considerare è quella sulla base della quale risultino determinati i contributi accreditati; per i periodi riconosciuti figurativamente, a ciascuna settimana va attribuito il valore retributivo che risulta determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno indicato dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
- a ciascuna settimana, coperta da contribuzione e relativa all'anno solare in cui è collocata, va attribuito un valore medio retributivo ottenuto suddividendo la somma delle retribuzioni settimanali, percepite o corrispondenti alle contribuzioni acquisite nell'anno, per il numero delle settimane dello stesso anno coperte da contribuzione;
- la retribuzione media settimanale così ottenuta deve essere rivalutata sulla base della variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT per la scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno solare al quale si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

L'anzianità contributiva, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, è data dalla somma dei periodi coperti dalle varie tipologie di contribuzione ed è espressa in settimane di contribuzione. Peraltro, l'anzianità contributiva, nei casi di contribuzione volontaria versata in misura ridotta rispetto a quella dovuta, si computa in proporzione alla contribuzione versata, e, nelle ipotesi di contribuzione inerente a rapporto di lavoro a tempo parziale, si computa in proporzione all'orario effettivamente svolto. Le retribuzioni, in conseguenza della riduzione dell'anzianità, sono quindi corrispondenti rispettivamente a quella della contribuzione dovuta nel caso di versamenti volontari e a quella dell'orario intero nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'aliquota di calcolo non può superare la percentuale massima dell'ottanta per cento di commisurazione della retribuzione pensionabile considerata nel limite del massimale pensionabile vigente nell'anno di decorrenza della pensione. L'aliquota massima dell'80 per cento è correlata a 40 anni di anzianità contributiva. Dal 1° gennaio 1988, per effetto dell'articolo 21 della legge n. 67/1988, il massimale pensionabile non costituisce più il limite oltre il quale l'ulteriore quota di retribuzione imponibile non concorre a determinare l'importo della pensione; esso rappresenta invece la misura oltre la quale si applicano aliquote di calcolo decrescenti. Ciascuna aliquota percentuale, nella misura appresso indicata, si riferisce ad ogni anno di anzianità contributiva (che corrisponde a 52 settimane coperte da contribuzione). Per la eventuale frazione di anno, ciascuna aliquota percentuale va applicata, per ogni settimana contributiva della frazione dell'anno, in ragione di un cinquantesimo. Le aliquote di rendimento per ogni anno di anzianità contributiva sono fissate nelle seguenti misure: 2 per cento per la fascia di retribuzione pensionabile contenuta nei limiti del massimale pensionabile; 1,50 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale e il massimale stesso maggiorato del 33 per cento; 1,25 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale maggiorato del 33 per cento e il massimale stesso maggiorato del 66 per cento; 1,00 per cento per la fascia di retribuzione eccedente il massimale maggiorato del 66 per cento.

L'importo annuo del massimale pensionabile, fissato in lire 18.500.000 dall'articolo 19 della legge n. 155/1981, e rideterminato in lire 32.000.000 dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è adeguato annualmente alla variazione dell'indice utilizzato per la perequazione automatica delle pensioni. A seguito dell'indicizzazione, il massimale annuo pensionabile ha raggiunto i seguenti importi:

ANNO	LIRE	EURO
1992	52.120.000	
1993	53.475.000	
1994	55.363.000	
1995	57.578.000	
1996	60.687.000	
1997	63.054.000	
1998	64.126.000	
1999	65.280.000	
2000	66.324.000	

ANNO	LIRE	EURO
2001	68.048.000	
2002		36.093,00
2003		36.960,00
2004		37.884,00
2005		38.641,00
2006		39.297,00
2007		40.083,00
2008		40.765,00
2009		

Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993

L'ammontare delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993, in base all'articolo 13 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, è costituito dalla somma di due quote:

- quota a) relativa alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993;
- quota b) relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993.

Per il calcolo della quota a) restano valide le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

Per il calcolo della quota b) e per il calcolo delle pensioni dei lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992, in base all'articolo 3 e all'articolo 12 del DLgs n. 503/1992, e agli articoli 1 e 2 del DLgs 11 agosto 1993, n. 373, le disposizioni preesistenti si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1993, tenendo conto delle modifiche che riguardano i seguenti aspetti:

- il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile (base di calcolo), nei confronti degli iscritti assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 e privi di anzianità contributiva a tale data, è costituito dalla somma dei periodi coperti da contribuzione dell'intera vita lavorativa;
- il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile (base di calcolo), nei confronti degli iscritti con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, è costituito dalla somma delle 260 settimane già previste, e delle settimane dei periodi contributivi intercorrenti fra il 31 dicembre 1992 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione;
- il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile (base di calcolo), nei confronti degli iscritti con almeno 15 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, passa gradualmente da 260 a 520 settimane, con una fase transitoria che inizia dal 1° gennaio 1993. Nel corso di tale fase transitoria le originarie 260 settimane, sono incrementate come segue:

> del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 ovvero fino alla data di decorrenza della pensione se precedente;

> del 66,6 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di raggiungimento del nuovo limite delle 520 settimane ovvero fino alla data di decorrenza della pensione se precedente;

- per gli iscritti assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 e per quelli con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni a tale data, fatta salva l'anzianità contributiva e la corrispondente percentuale di rendimento, ai fini della retribuzione annua pensionabile si trascurano, per non oltre il 25 per cento dell'intera anzianità contributiva, le retribuzioni rivalutate di importo inferiore del 20 per cento alla media delle retribuzioni di tutti gli anni;
- le retribuzioni, prese in esame per la determinazione della retribuzione annua pensionabile, sono rivalutate in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato dall'ISTAT tra l'anno di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, con l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato;
- le aliquote di rendimento per ogni anno di anzianità contributiva, ferma restando quella del 2 per cento applicabile alla fascia della retribuzione pensionabile contenuta nei limiti del massimale, sono fissate nelle misure decrescenti di: 1,60 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale e il massimale stesso maggiorato del 33 per cento; 1,35 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale maggiorato del 33 per cento e il massimale stesso maggiorato del 66 per cento; 1,10 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale maggiorato del 66 per cento e il massimale stesso maggiorato del 90 per cento; 0,90 per cento per la fascia eccedente il massimale maggiorato del 90 per cento.

Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1996

Per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 e che a tale data possano far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, in base all'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continuano a valere le preesistenti norme sul sistema di calcolo retributivo.

Per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, ma con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni a tale data, in base all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la misura della pensione:

- per l'anzianità contributiva acquisita fino al 31 dicembre 1995, si determina con le regole del calcolo retributivo;
- per l'anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1996, si determina con le nuove regole del sistema di calcolo contributivo.

Con l'articolo 1, comma 12 e seguenti, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è stato stabilito che per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (c. d. *bonus*).

Per coloro che hanno esercitato la facoltà di non versare la contribuzione all'ente previdenziale l'importo della pensione, attribuita all'atto del pensionamento (cessazione del rapporto di lavoro), è determinato con riferimento alla retribuzione pensionabile e all'anzianità contributiva posseduti alla data dalla quale ha avuto effetto l'opzione con gli adeguamenti relativi alla perequazione automatica al costo della vita.

Se il lavoratore che ha esercitato l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004, ha continuato l'attività lavorativa anche dopo il 31 dicembre 2007, dal 1° gennaio 2008 si è ripristinato l'obbligo della contribuzione e per tale contribuzione ha diritto al relativo supplemento di pensione.

Calcolo in caso di totalizzazione

Nel caso in cui il diritto alla pensione di vecchiaia o ai trattamenti pensionistici per inabilità, in regime retributivo, sia conseguito sulla base del requisito di anzianità contributiva, raggiunto a seguito di cumulo di vari periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso distinte gestioni previdenziali (ai sensi dell'articolo 71, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), ciascuna di tali gestioni determina l'ammontare del trattamento a proprio carico in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata dall'interessato presso la stessa gestione. Per la pensione o le quote della pensione da liquidare secondo le regole del sistema di calcolo retributivo, il relativo importo a carico della singola gestione, in base all'articolo 71, comma 2, della stessa legge n. 388/2000, si determina applicando all'importo teorico, risultante dalla somma dei vari periodi assicurativi, il coefficiente corrispondente al rapporto tra l'anzianità accreditata presso la stessa gestione e l'anzianità complessiva maturata dall'interessato presso tutte le gestioni.

L'articolo 71 della legge n. 388/2000 è stato soppresso dall'articolo 7 del DLgs 2 febbraio 2006 n. 42, con il quale è stata ridisciplinata, con effetto dal 1° gennaio 2006, la normativa sul cumulo della contribuzione. Lo stesso articolo 7 del DLgs n. 42/2006 dispone che la normativa di cui all'articolo 71 della legge n. 388/2000 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del DLgs n. 42/2006.

Nel caso del cumulo dalla contribuzione ai sensi del DLgs n. 42/2006, le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula, con gli enti interessati, apposite convenzioni.

SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

Il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1, commi da 6 a 12, della legge n. 335/1995, si applica ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data e per determinare la quota di pensione relativa alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996, nei confronti dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Il calcolo contributivo si basa sul montante contributivo individuale e sul coefficiente di trasformazione relativo all'età raggiunta al momento del pensionamento.

Per la formazione del montante contributivo individuale, si procede innanzitutto ad applicare l'aliquota di computo del 33 per cento alla retribuzione annua imponibile, da considerare nei limiti del massimale annuo indicizzato e fissato per il 1996 in lire 132.000.000 dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. A seguito dell'indicizzazione il massimale ha raggiunto i seguenti importi: £. 137.148.000 per l'anno 1997; £. 139.480.000 per l'anno 1998; £.

141.991.000 per l'anno 1999; £. 144.263.000 per l'anno 2000; £. 148.014.000 (corrispondenti a euro 76.442,85) per l'anno 2001; euro 78.507,00 per l'anno 2002; euro 80.391,00 per l'anno 2003; euro 82.401,00 per l'anno 2004; euro 84.049,00 per l'anno 2005; euro 85.478,00 per l'anno 2006; euro 87.187,00 per l'anno 2007; euro 88.669,00 per l'anno 2008. L'ammontare annuo dei contributi così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno - ad iniziare dall'anno successivo a quello a cui gli stessi contributi si riferiscono - utilizzando come tasso di capitalizzazione quello corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) relativa al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il coefficiente di rivalutazione da applicare è: al 31 dicembre 1997 1,055871; al 31 dicembre 1998 1,053597; al 31 dicembre 1999 1,056503; al 31 dicembre 2000, 1,051781; al 31 dicembre 2001, 1,047781; al 31 dicembre 2002, 1,043698; al 31 dicembre 2003, 1,041614; al 31 dicembre 2004, 1,039272; al 31 dicembre 2005, 1,040506; al 31 dicembre 2006, 1,035386; al 31 dicembre 2007, 1,033937; al 31 dicembre 2008, 1,0034625. La somma degli importi annui delle contribuzioni, comprensivi delle rivalutazioni, costituisce il montante contributivo individuale.

L'importo annuo della pensione si determina applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta al momento del pensionamento e previsto nella tabella A allegata alla legge n. 335/1995. In tutti i casi nei quali l'accesso al trattamento pensionistico avvenga prima del compimento del 57° anno di età, va applicato il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per tredici mensilità.

Con l'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995, è stabilito, tra l'altro, che, per tener conto delle frazioni di anno, rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Si riporta, di seguito, una tabella con le percentuali per il calcolo della pensione riferite all'età in anni e mesi:

PERCENTUALI - RIFERITE AD ANNI E MESI DI ETÀ - PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA (Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335)												
E T A												
ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,720	4,732	4,743	4,755	4,767	4,778	4,790	4,802	4,813	4,825	4,837	4,848
58	4,860	4,872	4,884	4,897	4,909	4,921	4,933	4,945	4,957	4,970	4,982	4,994
59	5,006	5,019	5,032	5,045	5,058	5,071	5,085	5,098	5,111	5,124	5,137	5,150
60	5,163	5,177	5,192	5,206	5,220	5,234	5,249	5,263	5,277	5,291	5,306	5,320
61	5,334	5,349	5,364	5,379	5,394	5,409	5,424	5,439	5,454	5,469	5,484	5,499
62	5,514	5,530	5,546	5,562	5,578	5,594	5,610	5,626	5,642	5,658	5,674	5,690
63	5,706	5,723	5,740	5,757	5,774	5,791	5,809	5,826	5,843	5,860	5,877	5,894
64	5,911	5,930	5,949	5,967	5,986	6,005	6,024	6,042	6,061	6,080	6,099	6,117
65	6,136											

Nei casi in cui il requisito di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto alla pensione sia stato raggiunto mediante il cumulo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi assicurativi posseduti presso due o più gestioni previdenziali, cia-

scuna gestione liquida, a proprio carico e secondo le norme del rispettivo ordinamento, la quota di pensione relativa alla posizione assicurativa vantata dall'interessato presso di essa.

Calcolo a seguito di opzione per il sistema contributivo

Sia i lavoratori iscritti con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 sia quelli con un'anzianità pari o superiore ai 18 anni alla stessa data, in base all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, avevano la facoltà di optare per la liquidazione della pensione secondo le sole regole del regime contributivo. L'opzione può essere esercitata alla condizione che gli interessati possano vantare un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque acquisiti dopo il 31 dicembre 1995.

Con l'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che "Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo".

Con l'articolo 2 del DL 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417, sotto forma di corretta interpretazione della disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, è stato disposto che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva.

A seguito della opzione, l'ammontare della pensione, si determina secondo le disposizioni di cui al DLgs 30 aprile 1997, n. 180, ed è costituito dalla somma di due quote.

La prima quota di pensione, inerente ai periodi contributivi acquisiti sino al 31 dicembre 1995, è determinata dal prodotto del numero degli anni di contribuzione maturati fino a tale data (riproporzionati come indicato nell'articolo 2, comma 2, del DLgs n. 180/1997), per la media delle relative contribuzioni annue. Concorrono alla formazione di tale media, le contribuzioni annue del periodo di anzianità contributiva non superiore agli ultimi dieci anni precedenti la data del 31 dicembre 1995. Ciascuna contribuzione annua:

- è determinata dall'applicazione dell'aliquota contributiva, vigente nel tempo, alla retribuzione annua imponibile considerata nei limiti del massimale dello stesso anno rapportato a quello di 132.000.000 di lire fissato per l'anno 1996;
- è rivalutata su base composta, fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione, utilizzando come tasso di capitalizzazione quello corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) relativo al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

L'altra quota, relativa ai periodi contributivi acquisiti dal 1° gennaio 1996, è determinata secondo le regole del calcolo contributivo.

RETRIBUZIONE IMPONIBILE E PENSIONABILE DAL 1° GENNAIO 1998

Per le anzianità contributive successive al 31 dicembre 1997, ai fini della retribuzione pensionabile occorre tenere presente la normativa dell'articolo 12 della legge n. 153/1969 nel testo sostituito dall'articolo 6 del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

Per i marittimi del settore della pesca, soggetti al regime previdenziale di cui alla legge n. 413/84, ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge n. 413/1984, la retribuzione pensionabile resta quella tabellare, stabilita dal CCNL, con riferimento alle quattro categorie: pesca costiera locale; pesca costiera ravvicinata; pesca mediterranea o d'altura; pesca oltre gli stretti o oceanica, tenendo conto, comunque, del minimale giornaliero non inferiore al 9,50 per cento dell'importo del trattamento minimo di pensione.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE

I contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di invalidità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fanno sorgere il diritto ad ottenere, a domanda, un supplemento di pensione. L'ammontare della pensione può essere incrementato da uno o più supplementi di pensione. Ogni supplemento di pensione può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di invalidità o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Per una sola volta, il supplemento di pensione, può essere attribuito dopo due anni se sia stata superata l'età pensionabile.

Per la determinazione della misura dei supplementi di pensione si applicano le stesse regole sul calcolo delle pensioni.

Conseguentemente i supplementi per contributi successivi al 31 dicembre 1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo, qualora il titolare della pensione alla predetta data possa far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni.

Nel caso che il titolare della pensione alla data del 31 dicembre 1995 possa far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni, i supplementi per contributi successivi alla predetta data devono essere liquidati con il sistema di calcolo contributivo. Qualora la contribuzione utile per il supplemento si collochi in parte anteriormente e in parte successivamente al 1 gennaio 1996, il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato con il sistema retributivo, mentre il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi deve essere effettuato con il sistema contributivo.

L'importo del supplemento di pensione si somma all'ammontare della pensione e, nel caso in cui la pensione sia integrata al trattamento minimo, riduce l'importo dell'integrazione al minimo. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

Il titolare di pensione a carico di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative, a favore del quale risultino versati o accreditati presso il FPLD contributi non sufficienti per acquisire una pensione, ha la facoltà di conseguire a domanda, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, una pensione supplementare a carico del FPLD, a condizione che abbia compiuto l'età pensionabile o sia riconosciuto invalido in base alle norme di detto fondo.

La pensione supplementare è reversibile ai superstiti aventi titolo.

In caso di morte del pensionato o dell'iscritto prima del pensionamento, i contributi esistenti presso il FPLD, qualora non abbiano dato luogo alla pensione supplementare diretta e non siano sufficienti per la pensione indiretta ai superstiti, fanno acquisire, a domanda, in favore di questi ultimi, il diritto ad una pensione supplementare indiretta, calcolata sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Se dopo la data di decorrenza della pensione supplementare diretta siano versati o accreditati altri contributi, sulla base di questi possono essere attribuiti, a domanda, uno o più supplementi di pensione, a meno che non intervenga la morte del titolare della pensione supplementare diretta, nel qual caso tali contributi sono utilizzati per determinare la misura della pensione supplementare in favore dei superstiti.

NATURA DEL DIRITTO

Il diritto alla pensione da parte dei familiari superstiti del lavoratore marittimo deceduto in posizione di pensionato o deceduto prima del pensionamento, si consegue come diritto proprio e non come diritto successorio.

PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1° SETTEMBRE 1984

Dal 1° settembre 1984, per le pensioni ai familiari superstiti dei lavoratori marittimi, in base all'articolo 29 e all'articolo 63 della legge 26 luglio 1984, n. 413, si applicano le norme dell'AGO previste per i familiari superstiti della generalità degli iscritti al FPLD, fatte salve le particolarità annunciate nell'appena citato articolo 29.

Superstiti aventi titolo e relative condizioni

I familiari superstiti che possono conseguire il diritto alla pensione sono: il coniuge superstite, i figli in età inferiore ai 18 anni, quelli maggiorenni, i genitori, i fratelli, le sorelle e tutti gli altri soggetti ad essi equiparati (compresi, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 18-20 maggio 1999, i nipoti minori viventi a carico degli ascendenti assicurati).

Ai fini del riconoscimento del diritto, la normativa vigente per le varie categorie di superstiti, fissa un ordine di priorità e, con riferimento alla data di morte del pensionato o dell'assicurato, richiede che si verifichino talune condizioni:

- per il coniuge superstite: lo stato vedovile anche nella situazione di separato senza addebito di responsabilità. Nel caso di separazione con addebito di responsabilità è inoltre necessario che sussista titolo all'assegno alimentare a carico del deceduto. Per il coniuge superstite divorziato e non risposato è necessario che sussista titolo all'assegno divorziale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a carico del deceduto e che il rapporto assicurativo di quest'ultimo risalga a data antecedente alla data della sentenza di divorzio. Qualora l'assicurato o il pensionato si sia risposato e alla sua morte sopravvivano sia l'ex coniuge divorziato sia il coniuge superstite, il Tribunale fissa le quote-parti dell'unico trattamento di reversibilità da attribuire al coniuge superstite e all'ex coniuge superstite divorziato, l'uno e l'altro considerati contitolari di detto trattamento. Ciò a seguito della sentenza 12 gennaio 1998, n. 159, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno interpretato l'articolo 9, comma 3, della legge n. 898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge n. 74/1987;
- per gli orfani e per i soggetti ad essi equiparati: che abbiano un'età inferiore ai 18 anni elevabile, qualora non prestino lavoro retribuito, fino a 21 anni se frequentano la scuola media e durante i periodi del corso legale degli studi universitari ma non oltre il 26° anno d'età. Peraltro, in ossequio a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, per gli stessi orfani e soggetti equiparati, il fatto di prestare attività lavorativa retribuita non costituisce ostacolo alla fruizione della

pensione se il reddito ricavato dall'espletamento di tale attività sia di modesta entità. Per gli orfani maggiorenni che non si trovino nelle predette situazioni, sono richieste le condizioni della vivenza a carico del genitore dante causa e dell'inabilità al lavoro come definita dall'articolo 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222. Circa la condizione del "carico", per i casi di decesso dell'iscritto o del pensionato dante causa avvenuti fino al 31 ottobre 2000, tale condizione, secondo il criterio stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con la deliberazione 12 settembre 1980, poteva considerarsi sussistente se il reddito di cui fruiva l'orfano interessato non fosse risultato superiore all'ammontare del trattamento minimo di pensione aumentato del 30 per cento. Per i casi di decesso dell'iscritto o del pensionato che avvengano dopo il 31 ottobre 2000, il Consiglio di amministrazione dell'INPS, con la deliberazione n. 478, ha stabilito che deve essere seguito il criterio di considerare sussistente la condizione del "carico", se il reddito di cui fruisce l'orfano interessato non risulti superiore al limite di reddito, annualmente rivalutato, richiesto, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione in favore degli invalidi civili totali, dall'articolo 14-septies del DL 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33. Per gli orfani inabili che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano necessità di un'assistenza continua, tale limite è aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2008 il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità civile è di euro 14.466,57 e l'importo dell'indennità di accompagnamento è di euro 465,09 al mese (euro 5.581,08 su base annua). Per determinare il limite di reddito influente è da tener presente anche la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 222/1984, aggiunto dall'art. 46 del DL 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, in base alla quale l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento della pensione ai superstiti;

- per i genitori e per i soggetti equiparati: che non vi siano né coniuge superstite né orfani con diritto alla pensione; che abbiano compiuto il 65° anno di età; che non siano titolari di altra pensione; che risultino essere carico del dante causa;
- per i fratelli e le sorelle: che non vi siano né coniuge superstite, né orfani, né genitori con diritto alla pensione; e che sussistano le condizioni della vivenza a carico e dell'inabilità al lavoro come definita dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 222/1984.

Pensione indiretta ordinaria

Nell'ipotesi di morte dell'assicurato non pensionato, affinché sorga il diritto alla pensione indiretta in favore dei superstiti che si trovino nelle anzidette condizioni, è preliminarmente necessario che l'assicurato, alla data di morte, risulti avere maturato:

i requisiti di almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione, richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992 e confermata, ai fini della pensione indiretta, dall'articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;

oppure

i requisiti dei cinque anni dall'inizio dell'assicurazione e dei cinque anni di contribuzione di cui tre nell'ultimo quinquennio, richiesti per il diritto ai trattamenti di invalidità.

Pensione indiretta privilegiata

Nella stessa ipotesi di morte dell'assicurato non pensionato che non abbia maturato i predetti requisiti, i superstiti, in base all'articolo 6, comma 2, della legge n. 222/1984, possono conseguire la pensione privilegiata indiretta se la morte risulti in rapporto causale diretto con le finalità di servizio e purché dalla stessa morte non derivi in loro favore il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamenti previdenziali o assistenziali a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Pensione indiretta in caso di scomparsa in mare

Nel caso in cui, per eventi della navigazione, non si abbiano più notizie del lavoratore marittimo facente parte dell'equipaggio di nave mercantile nazionale, i suoi familiari superstiti, in base all'articolo 30 della legge n. 413/1984, a seguito della morte presunta del marittimo per scomparsa in mare, dichiarata ai sensi degli articoli 206 e 211 del codice della navigazione, possono ottenere la pensione indiretta, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni per conseguire il diritto. Tali disposizioni si applicano anche nell'ipotesi di scomparsa in mare di lavoratore marittimo facente parte di equipaggio di nave straniera, purché da parte delle competenti autorità si sia provveduto a redigere i relativi atti dello stato civile.

Nella eventualità che il lavoratore marittimo torni nello Stato o dia notizia o si abbiano di lui notizie, lo stesso rientrerà nell'esercizio delle facoltà connesse alla titolarità della propria posizione assicurativa, tenendo presente che a suo carico va recuperato l'ammontare delle rate di pensione eventualmente corrisposte ai suoi familiari.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 413/1984, i periodi di navigazione svolti all'estero e riscattati a norma dell'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le modalità dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non possono essere considerati ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione dell'ammontare della pensione indiretta prevista, in caso di scomparsa in mare del lavoratore marittimo.

Indennità per morte in regime retributivo

Se la morte dell'assicurato non sia dipesa da cause di servizio e se non risultino realizzati neppure i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta ordinaria, ai superstiti spetta un'indennità per morte, purché in favore dello stesso assicurato sussista almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la sua morte.

Pensioni ai superstiti di assicurato ricadente nel regime contributivo

A seguito della riforma del sistema pensionistico di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i superstiti aventi causa di lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre

1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, resta valida la normativa innanzi riassunta relativa alla individuazione delle categorie dei superstiti, all'ordine di priorità fra essi e alle condizioni per i medesimi prescritti al fine di potere accedere alla pensione. È da ritenere che in caso di morte di assicurato non pensionato, affinché sorga il diritto alla pensione indiretta ordinaria in favore dei superstiti trovantisi nelle condizioni richieste, è necessario che per l'assicurato deceduto risultino realizzati, a prescindere dall'età, o i requisiti assicurativi e contributivi già previsti per il diritto ai trattamenti di invalidità in regime retributivo e non modificati dalla legge n. 335/1995, oppure i requisiti assicurativi e contributivi stabiliti, dall'articolo 1, commi 19 e 20, della legge n. 335/1995, per la pensione di vecchiaia in regime contributivo.

Per il conseguimento della pensione privilegiata indiretta in regime contributivo continuano a valere le disposizioni del regime retributivo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 222/1984.

Indennità una tantum in regime contributivo

Nell'ipotesi in cui per l'assicurato deceduto non risultino sussistere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia, in base all'articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995, ai superstiti, che si trovino nelle condizioni reddituali richieste per ottenere l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, spetta un'indennità una tantum, il cui ammontare è determinato in proporzione al numero degli anni o delle settimane di contribuzione accreditate a favore dello stesso assicurato.

Domanda e decorrenza

La pensione in favore dei superstiti è conseguibile a domanda degli interessati aventi titolo e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato o dell'assicurato.

Misura del trattamento ai superstiti

L'importo della pensione ai superstiti è costituito da una quota percentuale della pensione spettante al pensionato o di quella che sarebbe spettata all'assicurato alla data della morte. Le aliquote percentuali sono le seguenti: 60 per cento, per coniuge solo; 80 per cento, per coniuge e un figlio; 100 per cento, per coniuge e due o più figli; in caso di figlio solo, 60 per cento per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 e, in base all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, 70 per cento per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995; 80 per cento, per due orfani soli e 100 per cento, per tre o più orfani soli; 15 o 30 per cento, per uno o due genitori; 15, per cento, per ciascun fratello o sorella con il limite massimo del 100 per cento.

Nei casi in cui il titolare della pensione ai superstiti non faccia parte di un nucleo familiare con figli contitolari della pensione e possieda redditi propri d'importo superiore a tre volte il trattamento minimo di pensione, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, l'importo della quota di reversibilità è ridotta del 25 per cento. La riduzione della quota di reversibilità è elevata al 40 e al 50 per cento se i redditi propri superano, rispetti-

vamente, quattro o cinque volte il trattamento minimo di pensione. Il trattamento spettante non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

L'importo della pensione ai superstiti, in base all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995, se liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale dell'iscritto o del pensionato dante causa, non era cumulabile, fino a concorrenza dell'ammontare della rendita vitalizia, liquidata per il medesimo evento invalidante ai sensi delle norme del TU di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DL 24 novembre 2000, n. 346, e delle disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, e all'articolo 78, commi 20 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il divieto di cumulo previsto dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995, tra la pensione ai superstiti e la rendita spettante ai sensi dell'articolo 85 del TU di cui al DPR n. 1124/1965, in caso di decesso del lavoratore conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, viene meno e cessa di operare a partire dal 1° luglio 2000, con efficacia sulle rate di pensione successive al 30 giugno 2000, anche per le pensioni con decorrenza originaria antecedente a tale data.

Cessazione dal diritto

In base alla normativa vigente, il coniuge superstite, qualora contragga nuovo matrimonio, perde il diritto alla pensione acquisendo titolo, al tempo stesso, ad un assegno di importo pari a due annualità della propria quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità. Per i figli minori, il diritto cessa al compimento del 18° anno di età; per i figli studenti di scuola media o professionale e per i figli studenti universitari, il diritto cessa al termine rispettivamente degli studi o del corso legale per la laurea e, in ogni caso, al compimento del 21° anno di età per i primi e del 26° anno di età per gli altri. Nei confronti degli stessi figli dediti agli studi, il diritto, nelle ipotesi di interruzione degli studi o di prestazioni lavorative con reddito non modesto, o del compimento del 21° anno di età, resta sospeso e, fino a quando non sopravvenga una delle anzidette cause di cessazione, può essere ripristinato se gli studi siano ripresi o il reddito da lavoro venga meno o si riduca. Infine, il diritto alla pensione ai superstiti: per i figli maggiorenni inabili, cessa al venir meno dello stato di inabilità; per i genitori, quando conseguano altra pensione; per i fratelli e sorelle, se ottengano altra pensione, o contraggano matrimonio o sopravvenga la perdita della inabilità. La stessa normativa si applica ai soggetti equiparati ai familiari superstiti.

8 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO E MAGGIORAZIONI SOCIALI

L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

L'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ha introdotto, nell'ordinamento pensionistico dell'AGO Assicurazione Generale obbligatoria), l'istituto del **trattamento minimo di pensione**; ne ha fissato i diversi importi in relazione sia all'età posseduta dal pensionato, più o meno di 65 anni, sia al tipo di pensione fruita, se di invalidità o di vecchiaia o in favore di superstiti, e ha stabilito che l'importo della pensione o delle pensioni di cui sia titolare uno stesso soggetto, se inferiore a quello del minimo pensionistico, debba essere integrato fino a raggiungere l'ammontare dello steso minimo. La normativa, come successivamente modificata per tenere conto anche delle sentenze pronunciate in materia dalla Corte Costituzionale, è stata ridefinita, con effetto dal 1° ottobre 1983, dall'art. 6 del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, a sua volta modificato dall'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il trattamento minimo è perequato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, all'aumentato costo della vita. La perequazione avviene in due fasi: con effetto dal 1° gennaio viene applicata un'aliquota previsionale sulla base degli indici ISTAT rilevati da gennaio a settembre dell'anno precedente; l'eventuale scostamento tra l'aliquota previsionale e quella definitiva (determinata con riferimento agli indici dell'anno intero) viene regolarizzato con il rateo del mese di gennaio successivo.

L'importo del trattamento minimo, relativo agli ultimi anni, è il seguente:

ANNO		IMPORTI	
		PREVISIONALE	DEFINITIVO
2004	Mensile	412,18	412,18
	Annuo	5.358,34	5.358,34
2005	Mensile	420,02	420,43
	Annuo	5.460,26	5.465,59
2006	Mensile	427,58	427,58
	Annuo	5.558,54	5.558,54
2007	Mensile	436,14	436,14
	Annuo	5.669,82	5.669,82
2008	Mensile	443,12	443,56
	Annuo	5.760,56	5.766,28
2009	Mensile	458,64	
	Annuo	5.962,32	

La vigente normativa sul trattamento minimo di pensione può essere sintetizzata nei seguenti termini.

Il conseguimento e il mantenimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo di pensione sono subordinati alla condizione che il titolare della pensione da integrare:

- nel caso si tratti di persona non coniugata o coniugata ma legalmente ed effettivamente separata ovvero, anche se coniugata ma con pensione avente decorrenza originaria

entro il 1° gennaio 1994, non posseda redditi propri assoggettabili all'IRPEF di ammontare superiore a due volte quello del trattamento minimo, comprensivo della 13a mensilità, vigente al 1° gennaio di ciascun anno;

- nel caso si tratti di persona coniugata non legalmente ed effettivamente separata con pensione avente decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1994, non posseda redditi propri sopra il limite già indicato né redditi propri che cumulati con quelli del coniuge risultino di ammontare complessivo superiore a quattro volte quello del trattamento minimo vigente al 1° gennaio di ciascun anno. Limitatamente alle pensioni con decorrenza compresa dall'1 febbraio 1994 all'1 gennaio 1995, il limite di reddito cumulato tra i coniugi è pari a cinque volte il trattamento minimo.

Limiti di reddito oltre il quale cessa il diritto all'integrazione al minimo			
DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	LIMITI DI REDDITO	
		PERSONALE	DEI CONIUGI
Entro il 1° gennaio 1994	2004	10.716,68	Non influente
	2005	10.920,52	Non influente
	2006	11.117,08	Non influente
	2007	11.339,64	Non influente
	2008	11.532,56	Non influente
Dal 1° febbraio 1994 al 1° gennaio 1995	2004	10.716,68	26.791,70
	2005	10.920,52	27.327,95
	2006	11.117,08	27.792,70
	2007	11.339,64	28.394,10
	2008	11.532,56	28.831,40
Dopo il 1° gennaio 1995	2004	10.716,68	21.433,36
	2005	10.920,52	21.862,36
	2006	11.117,08	22.234,16
	2007	11.339,64	22.679,28
	2008	11.532,56	23.065,12

Va inoltre tenuto presente che:

- dal computo del reddito sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione, l'importo della pensione da integrare e, per i titolari di pensioni con decorrenza successiva al 1993, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- qualora l'ammontare del reddito risulti inferiore al limite prescritto, l'integrazione è attribuita in misura tale che non comporti il superamento di alcuno dei limiti di reddito indicati;
- se il riconoscimento del diritto avviene in favore di titolare di più pensioni, l'integrazione spetta per una sola pensione; l'individuazione della pensione integrabile al trattamento minimo avviene con i criteri indicati dal comma 3 dell'articolo 6 del DL n. 463/83.

Il diritto all'integrazione cessa quando il livello del reddito del pensionato interessato superi il limite consentito. In questa ipotesi, l'importo della pensione integrata continua ad essere attribuito senza ulteriori variazioni fino a quando non venga superato dall'ammontare della sola pensione (importo non integrato) incrementato della perequazione automatica spettante.

In base all'art. 6, comma 11-bis, del DL n. 463/83, le disposizioni sulla limitazione all'integrazione non si applicano alle pensioni ai superstiti quando vi siano più contitolari.

L'importo del trattamento pensionistico minimo è unico e varia ogni anno perché soggetto alla perequazione automatica collegata alle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità

Se il trattamento da integrare è un assegno di invalidità, calcolato esclusivamente con le regole del sistema retributivo ovvero parte con tale sistema e parte con quello contributivo, in base all'art. 1, commi 3 e 4, della legge 12 giugno 1994, n. 222, l'ammontare dell'integrazione non può essere superiore a quello dell'assegno sociale che dal 1° gennaio 1996, in base all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sostituito la pensione sociale. Per l'anno 2008 l'importo dell'assegno sociale è di euro 395,98 al mese pari a euro 5.147,74 su base annua.

Per conseguire il diritto all'integrazione occorre:

- che il titolare dell'assegno, se non coniugato, non posseda redditi propri d'importo superiore a due volte quello dell'assegno sociale;
- che il titolare dell'assegno, se coniugato e non separato legalmente, non posseda redditi propri che cumulati con quelli del coniuge siano superiori a tre volte l'importo dell'assegno sociale.

Limiti di reddito oltre il quale non spetta l'integrazione al trattamento minimo		
ANNO	Titolare dell'assegno non coniugato (redditi propri)	Titolare dell'assegno coniugato (redditi dei coniugi)
2004	9.567,22	14.350,83
2005	9.758,58	14.637,87
2006	9.924,72	14.887,08
2007	10.123,36	15.185,04
2008	10.295,48	15.443,22

Dal computo dei redditi sono esclusi il reddito della casa di abitazione e l'importo dell'assegno da integrare.

La maggiorazione sociale

Con l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è stata istituita la "maggiorazione sociale" nell'importo di lire 10.000 mensili dal 1° gennaio 1985, elevato a lire 20.000 mensili dal 1° luglio dello stesso anno e a lire 30.000 dal 1° gennaio 1987. Destinatari della nuova prestazione erano i pensionati ultra sessantacinquenni, titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Con l'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono state apportate sostanziali modifiche alla normativa relativa alla maggiorazione sociale, fermo restando che destinatari della prestazione restano i pensionati a carico dell'AGO (FPLD-INPS e Gestioni speciali per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri):

- per i pensionati ultra sessantacinquenni l'importo mensile è stato elevato a lire 50.000 dal 1° luglio 1988 e a lire 80.000 dal 1° gennaio 1990;
- con effetto dal 1° gennaio 1989 la maggiorazione sociale è stata estesa anche ai pensionati ultra sessantenni nella misura di lire 30.000 mensili;

- la maggiorazione sociale non è attribuibile ai soli titolari di pensione integrata al trattamento minimo ma ai pensionati che:
 - > se non coniugati, non avessero redditi propri d'importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
 - > se coniugati e non separati legalmente, non avessero né redditi propri d'importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Dal 1996 il riferimento all'ammontare annuo della pensione sociale deve intendersi all'ammontare annuo dell'assegno sociale che, da quell'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sostituito la pensione sociale.

Qualora i redditi posseduti risultassero inferiori ai limiti indicati, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento di alcuno dei limiti indicati.

Con l'art. 69, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la maggiorazione sociale è stata estesa anche ai pensionati delle Gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO, con effetto dal 1° gennaio 2001, e l'importo è stato elevato a lire 50.000 mensili per i pensionati ultra sessantenni, a lire 160.000 mensili per i pensionati ultra sessantacinquenni e a lire 180.000 mensili per i pensionati ultra settantacinquenni. In conseguenza dell'aumento dell'importo della maggiorazione sociale sono aumentati anche i livelli di reddito che consentono di acquisire il diritto a tale prestazione.

L'ulteriore incremento

Con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a determinate condizioni di reddito e di età, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici può essere incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro (pari a lire 1.000.000) al mese per tredici mensilità. L'incremento dell'importo delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici è previsto:

- a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico (anche di natura assistenziale);
- a favore dei soggetti di età compresa tra 65 e 69 anni che possano far valere contributi presso una o più Gestioni pensionistiche. L'età, per acquisire il diritto all'incremento, è determinata riducendo i previsti 70 anni di un anno ogni cinque anni (o frazione pari o superiore alla metà del quinquennio) di anzianità contributiva;
- a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, titolari della rispettiva pensione;
- a favore dei soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'incremento è concesso a condizione che nell'anno 2002:

- a) il beneficiario non possieda redditi propri pari o superiori a 6.713,98 euro (corrispondenti a lire 13.000.078) su base annua (euro 516,46x13);
- b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 11.271,39 euro (cor-

rispondenti a lire 21.824.454) (euro 6.713,98 aumentati dell'importo dell'assegno sociale).

Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento di alcuno dei limiti stessi. A tal fine si tiene conto di tutti i redditi con la esclusione del solo eventuale reddito della casa di abitazione.

Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente e conseguentemente viene rideterminate anche il limite di euro 11.271,39.

Dal 1° gennaio 2008, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 127, l'incremento delle maggiorazioni sociali è stato elevato a 580 euro al mese e, conseguentemente, il limite di reddito di 6.713,98 euro (già perequato) è stato elevato a 7.540,00 euro. Il limite di reddito cumulato tra i coniugi (limite personale incrementato dell'importo dell'assegno sociale) è elevato da 11.271,39 (già perequato) a euro 12.687,74.

I nuovi importi saranno perequati annualmente come già previsto dall'articolo 38 della legge n. 448/2001.

MAGGIORAZIONE SOCIALE E INCREMENTO (Articolo 38 della legge n. 448/2001)						
Decorrenza	Pensionati che hanno compiuto l'età di					
	60 anni (1)		65 anni (1) (2)		70 anni	
	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo
Dal 1° gennaio 2002	25,83	335,79	82,64	1.074,32	123,77	1.609,01
Dal 1° gennaio 2008	25,83	335,79	82,64	1.074,32	136,44	1.773,72

(1) Se titolare di pensione di inabilità spetta la stessa maggiorazione degli ultra settantenni.
(2) Se l'età, incrementata di un anno ogni 5 anni (o frazione di 2,5 anni) di contribuzione (con un massimo di 5 anni d'incremento), raggiunge il limite di 70, spetta la stessa maggiorazione degli ultra settantenni.

LIMITI DI REDDITO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE				
La maggiorazione sociale è attribuita in misura tale da non superare né il limite di reddito personale né il limite di reddito cumulato tra i coniugi				
PENSIONATI CHE HANNO COMPIUTO L'ETÀ DI 60 ANNI				
ANNI	Limite di reddito personale		Limite di reddito dei coniugi	
	mensile	annuo	mensile	annuo
2004	(1) 438,01	(1) 5.694,13	(1) 805,98	(1) 10.477,74
2005	(1) 446,26	(1) 5.801,38	(1) 821,59	(1) 10.680,67
2006	(1) 453,41	(1) 5.894,33	(1) 835,13	(1) 10.856,69
2007	(1) 461,97	(1) 6.005,61	(1) 851,33	(1) 11.067,29
2008	(1) 469,39	(1) 6.102,07	(1) 865,37	(1) 11.249,81
PENSIONATI CHE HANNO COMPIUTO L'ETÀ DI 65 ANNI				
ANNI	Limite di reddito personale		Limite di reddito dei coniugi	
	mensile	annuo	mensile	annuo
2004	(1) (2) 494,82	(1) (2) 6.432,66	(1) (2) 862,79	v11.216,27
2005	(1) (2) 503,07	(1) (2) 6.539,91	(1) (2) 878,40	(1) (2) 11.419,20
2006	(1) (2) 510,22	(1) (2) 6.632,86	(1) (2) 819,94	(1) (2) 11.595,22
2007	(1) (2) 518,78	(1) (2) 6.744,14	(1) (2) 908,14	(1) (2) 11.805,82
2008	(1) (2) 526,20	(1) (2) 6.840,60	(1) (2) 922,18	(1) (2) 11.988,34
PENSIONATI CHE HANNO COMPIUTO L'ETÀ DI 75 ANNI				
ANNI	Limite di reddito personale		Limite di reddito dei coniugi	
	mensile	annuo	mensile	annuo
1999	790.250	10.273.250	1.406.600	18.285.800
2000	801.600	10.420.800	1.445.800	18.795.400
2001	920.350	11.964.550	1.581.300	20.556.900
PENSIONATI CHE HANNO COMPIUTO L'ETÀ DI 70 ANNI				
ANNI	Limite di reddito personale		Limite di reddito dei coniugi	
	mensile	annuo	mensile	annuo
2002	516,46	6.713,98	867,03	11.271,39
2003	525,89	6.836,57	884,88	11.503,44
2004	535,95	6.967,35	903,92	11.750,96
2005	544,20	7.074,60	919,53	11.953,89
2006	551,35	7.167,55	933,07	12.129,91
2007	559,91	7.278,83	949,27	12.340,51
2008	580,00	7.540,00	975,98	12.687,74

(1) Se titolare di pensione di inabilità spetta la stessa maggiorazione degli ultra settantenni.
(2) Se titolare di pensione di inabilità o se l'età, incrementata di un anno ogni 5 anni (o frazione di 2,5 anni) di contribuzione raggiunge il limite di 70, spetta la stessa maggiorazione degli ultra settantenni.

La quattordicesima mensilità

Con l'articolo 5 del DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, il legge 3 agosto 2007, n. 127, è stato disposto che a decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della Gestione che eroga la pensione. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia

di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini della determinazione dell'importo della somma aggiuntiva, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.

Dall'anno 2008, l'importo aggiuntivo è liquidato in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno. L'importo aggiuntivo spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale, relativo all'anno stesso, superiore a una volta e mezza l'importo del trattamento minimo annuo di pensione. Per il limite di reddito si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L'importo della **somma aggiuntiva** ha tre valori diversi, in funzione dell'anzianità contributiva complessiva della o delle pensioni del titolare, e non è soggetto a perequazione automatica. Una volta stabilita la fascia, la somma spetta per intero fino a che il reddito personale dell'interessato si mantiene entro il limite stabilito per l'anno altrimenti viene corrisposta in misura parziale fino a concorrenza del limite di reddito aumentato della somma aggiuntiva stessa. Se il reddito personale raggiunge il limite di reddito stabilito aumentato della somma aggiuntiva stessa cessa il diritto alla somma aggiuntiva.

Importi della somma aggiuntiva			
Anzianità contributiva		Importo annuo	
		anno 2007	anno 2008
AGO e Forme sostitutive			
1 ^a fascia	da 1 a 780 settimane	262,00	336,00
2 ^a fascia	da 781 a 1.300 settimane	327,00	420,00
3 ^a fascia	oltre 1.300 settimane	392,00	504,00
Forme esclusive dell'AGO			
1 ^a fascia	da 1 a 180 mesi	262,00	336,00
2 ^a fascia	da 181 a 300 mesi	327,00	420,00
3 ^a fascia	oltre 300 mesi	392,00	504,00
Gestioni speciali per i lavoratori autonomi			
1 ^a fascia	da 1 a 216 mesi	262,00	336,00
2 ^a fascia	da 217 a 336 mesi	327,00	420,00
3 ^a fascia	oltre 336 mesi	392,00	504,00

ANNO	Limiti di reddito personale		
	entro il quale la somma aggiuntiva spetta per intero	entro i quali la somma aggiuntiva spetta in misura parziale da	oltre i quali la somma aggiuntiva non spetta a
2007	8.504,73	8.504,74	8.766,73
			8.831,73
			8.896,73
2008	8.649,42	8.649,43	8.985,42
			9.069,42
			9.153,42

